



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2009/0099(COD)

31.3.2010

EMENDAMENTI 71 - 227

Progetto di relazione
Arlene McCarthy
(PE439.301v03-00)

Requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e ricartolarizzazioni e riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

AM\810035IT.doc

PE439.967v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 71
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi.

Emendamento

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. ***È opportuno che in tali categorie di personale rientrino quanto meno l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo nonché qualsiasi dipendente la cui retribuzione totale, ivi incluse le prestazioni pensionistiche, lo colloca nella medesima fascia retributiva.***

Or. en

Motivazione

Le strutture retributive dovrebbero coprire anche quei dipendenti la cui retribuzione complessiva è paragonabile a quella degli alti dirigenti e alle funzioni di controllo in quanto la loro attività può comportare un rischio grave per un ente creditizio, come dimostrato dal tracollo della Barings Bank.

Emendamento 72
Dan Jørgensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi.

Emendamento

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. ***È opportuno che in tali categorie di personale rientrino quanto meno l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo.***

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza, è utile precisare almeno in una certa misura le categorie di personale cui sono destinate le disposizioni in materia di retribuzione.

Emendamento 73
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia

Emendamento

(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera

attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

uniforme *ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della retribuzione, tra cui stipendi e pensioni*. È pertanto opportuno definire i principi di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli *o l'azzardo morale* e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto, *tenendo debitamente conto nel contempo delle dimensioni e dell'organizzazione interna dello stesso, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività*. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

Or. en

Motivazione

Le strutture retributive devono coprire tutti gli aspetti della retribuzione e non soltanto i premi: in caso contrario sarà possibile eludere le misure in questione. Le strutture retributive devono essere adeguate all'ente creditizio.

Emendamento 74
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

Emendamento

(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto **e con gli obblighi sociali che incombono al settore finanziario**. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

Or. de

Motivazione

Il settore finanziario ha il dovere di fornire, non solo ai vari settori dell'economia e del settore pubblico, ma anche ai cittadini in generale, i servizi finanziari necessari per il funzionamento della società.

Emendamento 75
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La presente direttiva stabilisce principi pienamente armonizzati in materia di politica retributiva. Occorre che tali principi siano applicabili in egual misura in tutta l'Unione europea, in quanto qualsiasi divergenza tra gli Stati membri può sfociare in un arbitraggio regolamentare a favore delle giurisdizioni meno restrittive. Poiché lo scopo di tali principi di politica retributiva è quello di garantire l'attuazione dei principi FSB di sane pratiche in materia di incentivi retributivi del 25 Settembre 2009, approvate dal G-20, occorre che la Commissione riesami periodicamente i predetti principi di politica retributiva in caso di modifica dei principi FSB o della loro mancata applicazione da parte di paesi terzi membri del G-20.

Or. en

Emendamento 76
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La presente direttiva stabilisce principi di base in materia di politica retributiva. È opportuno che tali principi siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata, alla complessità e al grado di rischio delle attività, oltre che alle dimensioni e alla struttura interna dell'ente creditizio o impresa di investimento interessati. La presente direttiva non deve impedire agli

Stati membri di imporre requisiti supplementari o più rigorosi agli enti creditizi e alle imprese di investimento rilevanti per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività, né di adottare misure nazionali più severe all'atto di concedere un sostegno finanziario a determinate banche.

Or. en

Emendamento 77
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La presente direttiva stabilisce principi di base minimi in materia di politica retributiva. È opportuno che tali principi siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata, alla complessità e al grado di rischio delle attività, oltre che alle dimensioni e alla struttura interna dell'ente creditizio o impresa di investimento interessati. Occorre che la presente direttiva solleciti gli Stati membri ad attuare misure comuni che garantiscano parità di condizioni.

Or. en

Emendamento 78
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La presente direttiva stabilisce principi di base in materia di politica retributiva. È opportuno che tali principi siano applicati con modalità e in misura tali da essere proporzionati alla natura, alla portata, alla complessità e al grado di rischio delle attività, oltre che alle dimensioni e alla struttura interna dell'ente creditizio o impresa di investimento interessati. Occorre che gli Stati membri applichino la presente direttiva in maniera proporzionata, conformemente ai rischi dei singoli enti.

Or. en

Emendamento 79
Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Occorre che, entro il dicembre 2012, la Commissione riesamini i principi di politica retributiva, con particolare riferimento alla necessità di colmare eventuali lacune, nonché all'efficienza, all'attuazione e all'applicazione dei principi stessi, tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale. Occorre altresì che la Commissione esamini in dettaglio i bonus collettivi e il nesso tra le formule utilizzate per costituirli e i comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi.

Or. en

Emendamento 80
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Occorre che, entro il dicembre 2012, la Commissione riesamini i principi di politica retributiva, con particolare riferimento alla loro efficienza, attuazione e applicazione, tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.

Or. en

Motivazione

La discussione sull'adeguatezza delle politiche retributive evolve rapidamente, ragion per cui un breve periodo di riesame consente di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 81
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, **ad esempio di tre-cinque anni**, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia

(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale **di almeno** cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo

basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa.

termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa. ***Ai fini di un ulteriore allineamento degli incentivi, occorre che le prestazioni pensionistiche di tutti i membri del personale soggetti a tali requisiti siano detenute come debito subordinato dell'ente creditizio.***

Or. en

Motivazione

Total remuneration must be tackled, not just bonuses. Accordingly, pension allocations should be held as subordinated debt since this will align long-term incentives with the performance of the credit institution and reduce unnecessary risk-taking because, in the event of a collapse, the subordinated debt will be used to absorb losses. An additional benefit is the strengthening of the capital base since subordinated debt can qualify as capital, thereby establishing a direct link between remuneration and capital strength.

Five years is an appropriate minimum period to reflect the business cycle.

Emendamento 82 **Arlene McCarthy**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Per ridurre al minimo gli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi, è opportuno che i premi rappresentino una quota minore della retribuzione totale. È indispensabile che lo stipendio dei dipendenti rappresenti una quota sufficientemente elevata della loro retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non corrisponderne affatto.

Or. en

Motivazione

I principi di retribuzione enunciati nella presente relazione sono mirati a un migliore adeguamento del rischio alle politiche retributive delle imprese. Tuttavia, allorché un bonus costituisce la quota preponderante del pacchetto retributivo di un dipendente, permane un forte incentivo a cercare utili a breve termine e a ridurre al minimo i rischi inerenti alle attività di negoziazione. È quindi importante, come sostegno alle altre misure della presente direttiva, garantire che il livello complessivo della retribuzione variabile non costituisca la quota preponderante della retribuzione totale.

Emendamento 83

Dan Jørgensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano **salvi, laddove applicabile, i** diritti delle parti sociali **nelle trattative collettive.**

Emendamento

(7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano **salvo il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare il diritto** delle parti sociali **di concludere ed applicare contratti collettivi in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali;**

Or. en

Motivazione

In tale contesto, è importante inserire un chiaro riferimento ai diritti fondamentali ed essere più specifici riguardo al diritto delle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva.

Emendamento 84

Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per assicurare il rispetto rapido ed

Emendamento

(8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo

effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l'obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l'obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. ***Ai fini della coerenza e della parità di condizioni, è opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione di tale disposizione in relazione alla coerenza tra le misure e le sanzioni in tutta l'Unione e, se del caso, che formuli delle proposte, anche per quanto riguarda l'esigenza di introdurre sanzioni più severe.***

Or. en

Emendamento 85
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione.

Emendamento

(9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un'eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione. ***Inoltre, è opportuno che le autorità di vigilanza procedano a controlli scrupolosi e dettagliati sull'alta dirigenza, sui soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e sulle funzioni di controllo, le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti***

creditizi, prima che assumano il loro ruolo, e ciò al fine di garantirne l'idoneità. Occorre che tali procedure si applichino anche ai dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia retributiva delle categorie di personale in oggetto. È inoltre opportuno informare le autorità di vigilanza ogni volta che un ente creditizio procede a un'eventuale "malus" o "clawback" (rimborso di somme) affinché tali autorità ne possano tenere conto in occasioni dei colloqui in questione.

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale della stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tener conto delle procedure di malus o di "clawback" che riguardano i soggetti in questione.

Emendamento 86 Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Ai fini di una maggiore trasparenza in materia di retribuzioni, è opportuno che l'Autorità bancaria europea (EBA) e le autorità di vigilanza nazionali promuovano una struttura internazionale comune per la divulgazione del numero di soggetti rientranti nella fascia retributiva di 1 000 000 EUR e oltre, compresi i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici.

Or. en

Motivazione

Per far tesoro dell'idea di un'analisi comparativa a livello di UE, le autorità di vigilanza dovrebbero puntare alla creazione di una struttura internazionale comune per la divulgazione delle informazioni in materia di retribuzione.

Emendamento 87

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Ai fini di una maggiore trasparenza delle pratiche retributive degli enti creditizi e delle imprese di investimento, occorre che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati sulle retribuzioni per poter effettuare un'analisi comparativa degli enti e delle imprese in oggetto sulla base delle categorie di dati quantitativi che essi sono tenuti a comunicare a norma della presente direttiva. Occorre altresì che le autorità competenti trasmettano tali dati all'Autorità bancaria europea (EBA) affinché quest'ultima possa svolgere una simile analisi comparativa a livello di Unione. È opportuno che la raccolta di informazioni si limiti ai dati sull'integrità e l'efficienza del regime retributivo senza pregiudicare i diritti personali e gli accordi contrattuali riservati del personale le cui attività professionali rientrano in tale regime.

Or. en

Motivazione

La tutela dei diritti personali per quanto riguarda le retribuzioni riveste una grande importanza e non deve essere messa a repentaglio da un sistema di raccolta dati.

Emendamento 88
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Ai fini di una maggiore trasparenza delle pratiche retributive degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a raccogliere dati sulle retribuzioni presso gli enti e le imprese in questione per poter effettuare un'analisi comparativa sulla base delle categorie di dati quantitativi che essi sono tenuti a comunicare a norma della presente direttiva. Le autorità competenti sono tenute altresì a trasmettere tali dati all'Autorità bancaria europea (EBA) affinché quest'ultima possa svolgere una simile analisi comparativa a livello di Unione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire il carattere non vincolante dell'espressione "occorre che" con una formulazione vincolante.

Emendamento 89
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di promuovere l'attuazione di adeguate politiche retributive nel settore finanziario, è opportuno che la Commissione, gli Stati membri e tutte le istituzioni pubbliche evitino di aggiudicare appalti pubblici agli enti creditizi che non rispettano i principi retributivi né soddisfano

i requisiti di cui all'allegato V, sezione 11, della direttiva 2006/48/CE, vale a dire la coerenza, la solidità e l'efficacia della gestione del rischio.

Or. en

Emendamento 90
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che il comitato *delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) assicuri l'esistenza di orientamenti su politiche retributive sane* nel settore bancario. È opportuno che *il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR)* assista nell'elaborazione *dei predetti orientamenti* nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento

(10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che *l'Autorità bancaria europea (EBA) elabori norme tecniche volte a facilitare la raccolta di dati e l'applicazione coerente dei principi retributivi* nel settore bancario. *Per la definizione di tali norme, occorre che la Commissione sia abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.* È opportuno che *l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)* assista nell'elaborazione *delle predette norme tecniche* nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. *È opportuno che l'EBA svolga consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizzi i relativi costi e benefici potenziali. Occorre che l'EBA chieda inoltre il parere del gruppo delle parti interessate per il settore bancario di cui all'articolo 22*

del regolamento (UE) n. .../2010 [che istituisce l'EBA]. È altresì opportuno che le norme tecniche siano concepite tenendo conto del principio fondamentale della proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Le norme tecniche nell'Unione europea non dovrebbero tradursi in un eccesso di requisiti normativi per il settore. Ciò è particolarmente importante per le banche più piccole. La normativa comune dovrebbe prevedere un approccio improntato alla proporzionalità. È opportuno precisare che la Commissione adotterà le norme tecniche in virtù delle competenze conferitele dal trattato di adottare atti delegati (articolo 290 del trattato di Lisbona). Si impone una forte trasparenza in sede di approvazione delle norme tecniche.

Emendamento 91

Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, è opportuno che le autorità competenti **impongano** ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, **tra cui le** strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura

Emendamento

(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, **occorre porvi rapidamente rimedio e, se necessario, adottare appropriate misure correttive. Di conseguenza** è opportuno che le autorità competenti **abbiano la facoltà di imporre** ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, **anche apportando modifiche alle loro** strutture retributive **o congelando gli elementi variabili**

l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.

della retribuzione, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 92
Dan Jørgensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento

(12) ***Ai fini di sane politiche retributive, sono essenziali buone strutture di governance, la trasparenza e la divulgazione delle informazioni.*** Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni ***dettagliate*** sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. ***È opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e il pubblico in generale).*** Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. ***È opportuno che siano rispettate le attività dei comitati d'azienda europei per quanto riguarda il diritto d'informazione e di consultazione dei dipendenti.***

Or. en

Motivazione

La trasparenza è un elemento centrale per garantire un comportamento socialmente responsabile dei soggetti che adottano decisioni di politica retributiva. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i soggetti interessati e dovrebbero essere sufficientemente dettagliate affinché tali interessati si impegnino in un effettivo dialogo con le istituzioni competenti su qualsiasi aspetto della politica retributiva.

Emendamento 93

Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, ***occorre che*** gli enti creditizi e le imprese di investimento ***comunicano*** informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento

(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, gli enti creditizi e le imprese di investimento ***sono tenuti a comunicare*** informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostituire l'espressione non vincolante "occorre che" con una formulazione vincolante.

Emendamento 94
Pervenche Berès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) La direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, dispone che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2009, una relazione sull'impatto previsto dell'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE. È opportuno che la relazione in oggetto sia trasmessa quanto prima al Parlamento europeo.

Or. fr

Motivazione

La Commissione dovrebbe adempiere all'obbligo di rendicontazione previsto dal legislatore in modo da consentire a quest'ultimo di trarre le debite conclusioni.

Emendamento 95
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Occorre prevedere un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a riassemble altre cartolarizzazioni e che sono soggette ad un rischio di credito più elevato delle normali cartolarizzazioni e fornire agli enti creditizi e alle imprese di investimento chiari disincentivi a investire

soppresso

in cartolarizzazioni che presentano una complessità e un rischio particolarmente elevati.

Or. en

Motivazione

I requisiti di pubblicità di cui all'articolo 122 bis, paragrafo 7, eliminano la necessità di un trattamento patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni "complesse". Il comitato di Basilea non aveva richiesto siffatte disposizioni, ragion per cui l'introduzione del concetto di "ricartolarizzazioni complesse" nell'Unione europea si tradurrebbe in una disparità di condizioni per le banche dell'Unione, che si troverebbero in una situazione di svantaggio.

Emendamento 96
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) ***Occorre prevedere*** un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a ***riassemblare altre cartolarizzazioni e che sono soggette ad un rischio di credito più elevato delle normali cartolarizzazioni e fornire agli enti creditizi e alle imprese di investimento chiari disincentivi a investire in cartolarizzazioni che presentano una complessità e un rischio particolarmente elevati.***

Emendamento

(14) ***È opportuno introdurre*** un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a ***segmentare aggregati di esposizioni contenenti una o più posizioni inerenti a cartolarizzazione, in quanto tali ricartolarizzazioni sono soggette a rischi di credito più elevati che non le normali cartolarizzazioni.***

Or. en

Emendamento 97
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le ricartolarizzazioni, l'esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l'ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie.

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti di pubblicità di cui all'articolo 122 bis, paragrafo 7, eliminano la necessità di un trattamento patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni "complesse". Il comitato di Basilea non aveva richiesto siffatte disposizioni, ragion per cui l'introduzione del concetto di "ricartolarizzazioni complesse" nell'Unione europea si tradurrebbe in una disparità di condizioni per le banche dell'Unione, che si troverebbero in una situazione di svantaggio.

Emendamento 98

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le ricartolarizzazioni, l'esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni

Emendamento

(15) Occorre che gli enti creditizi valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscano esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di mutui effettivamente detenuti ("whole loans"), nessuno dei quali costituisca un'esposizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione, ed in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso, è opportuno che una linea di liquidità specifica dell'aggregato non sia considerata in generale un'esposizione inerente a ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo aggregato di attività (ovvero l'aggregato applicabile di mutui effettivamente detenuti) che non contiene alcuna esposizione inerente a cartolarizzazione. Per contro, è opportuno che un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati sia in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un aggregato di

singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l'ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie.

attività multiple contenente almeno un'esposizione inerente a cartolarizzazione, e sia considerato pertanto un'esposizione inerente a ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente creditizio promotore, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività soggiacuti, è allora opportuno che la cambiale finanziaria in questione non sia considerata in genere un'esposizione inerente a ricartolarizzazione.

Or. en

Motivazione

Sostegno alla modifica introdotta dal Consiglio e intesa a sopprimere le ricartolarizzazioni altamente complesse.

Emendamento 99 Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le

Emendamento

(15) Occorre che gli enti creditizi valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituiscono esposizioni inerenti a ricartolarizzazione. Occorre altresì escludere dalla definizione di ricartolarizzazione tutte le posizioni inerenti a programmi di cambiali finanziarie garantite da attività che acquisiscono segmenti di rango più elevato di aggregati distinti di esposizioni effettivamente detenute ("whole

ricartolarizzazioni, l'esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l'ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie.

exposures") da società in cui nessuna delle esposizioni in oggetto costituisce un'esposizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione ed in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dell'esposizione stessa.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione, da un'ottica di rischio, di includere nella definizione di ricartolarizzazione i programmi di cambiali finanziarie garantite da attività finalizzate al finanziamento delle imprese. Questo perché non vi sono "vere" esposizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio cartolarizzato ma soltanto voci quali crediti commerciali e in materia di leasing. In caso contrario, il finanziamento risulterà molto più oneroso per le imprese, soprattutto per le PMI, che non hanno accesso ad altri mercati dei capitali.

Emendamento 100 **Sharon Bowles, Othmar Karas**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per

Emendamento

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per

quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. *A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le ricartolarizzazioni, l'esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l'ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie.*

quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. *Ai fini di una migliore comprensione dell'efficacia di tali disposizioni per le operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, è opportuno che la Commissione osservi l'articolo 156, decimo comma, della direttiva 2006/48/CE, che prevede una relazione della Commissione sull'impatto previsto dell'articolo 122 bis, e che sottoponga tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte, entro il 31 dicembre 2009. In attesa di tale riesame, non è opportuno che la presente direttiva preveda ulteriori requisiti per le ricartolarizzazioni "altamente complesse".*

Or. en

Motivazione

La "revisione della direttiva II sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame volto ad analizzare l'accordo raggiunto sull'articolo 122 bis concernente i requisiti quantitativi e qualitativi per le cartolarizzazioni. È inaccettabile che la Commissione abbia ignorato questo fatto e che proponga invece ulteriori misure (peraltro incomplete) per le ricartolarizzazioni "altamente complesse". Tale riesame dovrebbe essere effettuato e, alla luce di tale richiesta, andrebbero soppressi i requisiti per le ricartolarizzazioni "altamente complesse" nell'ambito del riesame in oggetto.

Emendamento 101
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.

soppresso

Motivazione

I requisiti di pubblicità di cui all'articolo 122 bis, paragrafo 7, eliminano la necessità di un trattamento patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni "complesse". Il comitato di Basilea non aveva richiesto siffatte disposizioni, ragion per cui l'introduzione del concetto di "ricartolarizzazioni complesse" nell'Unione europea si tradurrebbe in una disparità di condizioni per le banche dell'Unione, che si troverebbero in una situazione di svantaggio.

Emendamento 103
Sharon Bowles, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che *il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.*

Emendamento

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che *la Commissione osservi l'articolo 156, decimo comma, della direttiva 2006/48/CE che prevede una relazione della Commissione sul previsto impatto dell'articolo 122 bis, e che trasmetta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte, entro il 31 dicembre 2009. Nell'ambito di tale revisione è opportuno esaminare la questione delle ricartolarizzazioni "altamente complesse" e della definizione di siffatti strumenti.*

Motivazione

La "revisione della direttiva II sui requisiti patrimoniali" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame volto ad analizzare l'accordo raggiunto sull'articolo 122 bis, concernente i requisiti quantitativi e qualitativi per le cartolarizzazioni. È inaccettabile che la Commissione abbia ignorato questo fatto e che proponga invece ulteriori misure (peraltro incomplete) per le ricartolarizzazioni "altamente

complesse". Tale riesame dovrebbe essere effettuato e nell'ambito dello stesso andrebbero prese in considerazione le ricartolarizzazioni "altamente complesse".

Emendamento 104

Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il **comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una** definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.

Emendamento

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il **quadro giuridico che comporta una** definizione **di** o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo **siano definiti secondo la procedura legislativa ordinaria**. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.

Or. en

Motivazione

The lack of due diligence by banks led to heavy exposure to risks that were not well understood, and thus played a key role in the crisis. There is therefore a strong rationale for requiring due diligence to be demonstrated to the supervisor. However it is essential to have a clear and tight definition of such re-securitisations to provide regulatory certainty and prevent supervisors from being overwhelmed by an excessively broad application of this provision. The definition should therefore be subject to approval in accordance with the ordinary legislative procedure as it constitutes the essential element of the re-securitisations rules.

Emendamento 105
Sharon Bowles, Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione non ha rispettato l'articolo 156, terzo comma, lettera (b), della direttiva 2006/48/CE, che richiede un riesame di tale direttiva entro il 31 dicembre 2009 per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso l'esame della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali in tale direttiva. La Commissione dovrebbe riferire in via d'urgenza in merito a detta analisi e inoltre, alla luce della situazione economica, fornire una valutazione d'impatto dell'effetto cumulativo di tali misure sull'economia reale.

Or. en

Motivazione

La "revisione II della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame per rispondere alla necessità di una migliore analisi dei "problemi macro-prudenziali" e sollecitava un esame della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali. E' inaccettabile che la Commissione abbia omesso di farlo, specialmente alla luce delle attuali circostanze economiche, e questo impegno dovrebbe essere onorato.

Emendamento 106
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) E' molto difficile per le autorità di vigilanza sorvegliare con efficienza ricartolarizzazioni altamente complesse.

La Commissione dovrebbe quindi effettuare un'analisi costi-benefici dei prodotti finanziari che sono stati considerati prodotti finanziari tossici dall'inizio della crisi. La Commissione dovrebbe trasmettere i risultati di tale analisi al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di proposte legislative.

Or. en

Motivazione

Non c'è stata una vera e propria analisi dell'impatto reale di cartolarizzazioni altamente complesse per l'economia e la crisi ha dimostrato che tali prodotti possono portare a conseguenze molto dannose.

Emendamento 107

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di

Emendamento

(26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. ***Gli istituti finanziari dovrebbero inoltre effettuare prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività della banca, a meno che non possano dimostrare che tale prova non è***

cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

Or. en

Motivazione

Le prove di stress dovrebbero essere incentrate sugli eventi in grado di generare la maggior quantità di danni sia a causa delle dimensioni della perdita che attraverso la perdita di reputazione. La cosiddetta prova inversa di stress esplora gli eventi che potrebbero causare un impatto significativo sulla impresa.

Emendamento 108 **Jean-Paul Gauzès**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 26 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Le misure di cui alla presente direttiva costituiscono tappe del processo di riforma in risposta alla crisi finanziaria. In linea con le conclusioni del G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, risultano necessarie ulteriori riforme per migliorare la qualità del capitale, garantire che maggiori capitali coprano le attività più rischiose, stabilire meccanismi controciclici e mettere a punto un ampio regime di gestione del rischio di liquidità. Per assicurare un adeguato controllo democratico del processo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere

coinvolti in modo tempestivo ed efficace.

Or. en

Emendamento 109
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Le misure di cui alla presente direttiva costituiscono tappe del processo di riforma in risposta alla crisi finanziaria. In linea con le conclusioni del G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potrebbero rendersi necessarie ulteriori riforme, tra cui lo sviluppo di ammortizzatori anticiclici, l'accantonamento dinamico ("dynamic provisioning") e la base di calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE. Per contrastare l'accumulo di leva finanziaria, è opportuno vietare la concessione di prestiti delle banche ai fondi di investimento alternativi. Per assicurare un adeguato controllo democratico del processo di riforma, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere coinvolti in modo tempestivo ed efficace.

Or. de

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento della relatrice, modificandone però la formulazione in termini di leva finanziaria. Si tratta infatti di tener conto delle osservazioni (formulate ad esempio dell'OCSE) secondo le quali una delle cause essenziali della crisi finanziaria è stata la fusione delle banche commerciali con le banche di investimento. Tutte le banche che per legge possono operare solo nel settore bancario tradizionale (ad esempio le casse di risparmio e le banche di credito cooperativo) sono state risparmiate dalla crisi finanziaria.

Emendamento 110
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) L'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE prevede che determinati enti creditizi detengano fondi propri di importo almeno uguale a taluni importi minimi specificati, per i tre periodi di dodici mesi compresi tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009. Alla luce dell'attuale situazione del settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie in materia di capitale minimo adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è opportuno rinnovare tale requisito per un periodo di tempo limitato fino al 31 dicembre 2010.

Or. en

Motivazione

Le banche europee hanno applicato per due anni Basilea II ed è stato dimostrato che tale regime controlla meglio i rischi per determinare i requisiti patrimoniali rispetto a Basilea I. Pertanto, è inutile e al tempo stesso particolarmente gravoso per le istituzioni europee continuare a calcolare i requisiti patrimoniali in base a due differenti metodologie fino al 31 dicembre 2011.

Emendamento 111
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) Il Comitato di Basilea sta procedendo ad una esaustiva valutazione d'impatto nel 2010, al fine di calibrare le

modifiche al quadro dei requisiti patrimoniali alla fine del 2010. Entro il 30 giugno 2011, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle modifiche concordate a livello internazionale alle proposte derivanti da tale esercizio di ricalibratura e presentare una proposta volta a modificare elementi della presente direttiva, per riflettere tali modifiche.

Or. en

Motivazione

La direttiva sui requisiti patrimoniali deve tenere conto delle modifiche approvate a livello internazionale a seguito dello studio d'impatto quantitativo di Basilea e delle discussioni in merito al portafoglio di negoziazione. Tali questioni sono più ampie rispetto alla necessità di una soglia per la negoziazione delle correlazioni: nell'attesa della pubblicazione dei risultati del quarto studio d'impatto quantitativo di Basilea, è auspicabile che il Comitato di Basilea riesamini sia la portata che l'applicazione dei relativi orientamenti, a causa della previsione d'impatto del settore. Inoltre, il riesame è necessario per garantire che la copertura sia incoraggiata, anziché penalizzata.

Emendamento 112 **Jean-Paul Gauzès**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 26 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sta effettuando uno studio di impatto sulle coperture patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e sulle coperture patrimoniali per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni. A causa (i) del desiderio di conseguire al più presto un accordo su ampie riforme strutturali del quadro normativo in materia di requisiti patrimoniali; (ii) dell'incertezza in merito al quantum in

materia di coperture patrimoniali aggiuntive necessarie a seguito delle modifiche subordinate agli studi d'impatto; (iii) del quantum di capitale aggiuntivo necessario a seguito delle ulteriori modifiche in materia di requisiti patrimoniali nel processo di adozione (comprese le riforme degli strumenti di capitale di classe 1 e di classe 2 e l'introduzione di nuovi coefficienti di liquidità); (iv) dei limiti pratici all'ammontare del capitale aggiuntivo che gli enti creditizi possono raccogliere sui mercati di capitali nell'immediato fino a medio termine; e (v) del requisito, essenziale dal punto di vista della politica pubblica, che gli enti creditizi continuino a concedere nuovi crediti ai loro clienti commerciali e al dettaglio in volumi significativi durante il periodo di diminuzione della leva finanziaria degli enti creditizi in seguito all'incremento dei requisiti patrimoniali, è opportuno che l'attuazione della presente direttiva avvenga nel corso di un periodo transitorio e che l'applicazione sia rinviata al 2012 e che alcune posizioni detenute al 31 dicembre 2009 siano soggette a clausole di salvaguardia per consentirne la scadenza.

Or. en

Motivazione

Periodo transitorio giustificato per i motivi illustrati ai punti da i) a v) dell'emendamento proposto al considerando 26bis.

Emendamento 113
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sta effettuando uno studio di impatto sulle coperture patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e sulle coperture patrimoniali per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni. A causa (i) del desiderio di conseguire al più presto un accordo su ampie riforme strutturali del quadro normativo in materia di requisiti patrimoniali; (ii) dell'incertezza in merito al quantum in materia di coperture patrimoniali aggiuntive necessarie a seguito delle modifiche subordinate agli studi d'impatto; (iii) del quantum di capitale aggiuntivo necessario a seguito delle ulteriori modifiche in materia di requisiti patrimoniali nel processo di adozione (comprese le riforme degli strumenti di capitale di classe 1 e di classe 2 e l'introduzione di nuovi coefficienti di liquidità); (iv) dei limiti pratici all'ammontare del capitale aggiuntivo che gli enti creditizi possono raccogliere sui mercati di capitali nell'immediato fino a medio termine; e (v) del requisito, essenziale dal punto di vista della politica pubblica, che gli enti creditizi continuino a concedere nuovi crediti ai loro clienti commerciali e al dettaglio in volumi significativi durante il periodo di diminuzione della leva finanziaria degli enti creditizi in seguito all'incremento dei requisiti patrimoniali, è opportuno che l'attuazione della presente direttiva avvenga nel corso di un periodo transitorio e che talune transazioni

esistenti nei bilanci degli enti creditizi al 31 dicembre 2009 siano soggette a salvaguardia.

Or. en

Motivazione

Le proposte della direttiva sui requisiti patrimoniali 3 richiederanno un aumento dei requisiti patrimoniali per le banche UE che avrà un profondo impatto sull'erogazione di prestiti all'economia in senso lato e quasi certamente si risolverebbe in un'ulteriore spirale economica discendente. E' necessario del tempo per inserire gradualmente a termine requisiti patrimoniali più rigorosi, sottoporre le transazioni esistenti a clausole di salvaguardia, in modo che il capitale non sia detenuto a fronte di linee di attività in declino, e per affrontare le carenze tecniche delle attuali proposte che sono state elaborate in un brevissimo arco di tempo. Il considerando si riferisce inoltre alla necessità di pari condizioni a livello internazionale.

Emendamento 114 **Vicky Ford**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 4 – punti 40 bis e 40 ter

Testo della Commissione

(1) All'articolo 4, sono aggiunti i seguenti punti **40) bis e 40) ter**:

"**(40 bis)** "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui una o **più** delle esposizioni sottostanti **rientra nella definizione di** posizione inerente a cartolarizzazione;

(40 ter) "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;"

Emendamento

(1) All'articolo 4, sono inseriti i seguenti punti:

"**(36bis)** "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui **il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno** una delle esposizioni sottostanti è **una** posizione inerente a cartolarizzazione;
(36ter) "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;"

Or. en

Motivazione

Maggiore allineamento della definizione a quella del Comitato di Basilea. Meglio spostare la definizione dal punto 40 al punto 36 che si riferisce alla "cartolarizzazione".

Emendamento 115

Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 4 – punto 40 bis

Testo della Commissione

(40 bis) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui **una o** più delle esposizioni sottostanti rientra nella definizione di posizione inerente a cartolarizzazione;

Emendamento

(40 bis) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui più **del 10%** delle esposizioni sottostanti, **calcolate sulla base del valore dell'esposizione**, rientra nella definizione di posizione inerente a cartolarizzazione;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta di "ricartolarizzazione" è troppo restrittiva. I portafogli sottostanti spesso contengono piccole quote di esposizioni inerenti a cartolarizzazione ai fini di una diversificazione ottimale del rischio. Esse non sono rappresentative del rischio connesso all'intero portafoglio cartolarizzato.

L'ampio ambito di applicazione avrebbe un effetto negativo soprattutto sulle strutture ABCP ibride. La disposizione potrebbe comportare la scissione di tali programmi, aumentando quindi la pressione a vendere su ABS altrimenti cartolarizzati.

Emendamento 116

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 4 – punto 40 bis

Testo della Commissione

(40 bis) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui **una o** più delle esposizioni sottostanti rientra nella definizione di posizione inerente a cartolarizzazione;

Emendamento

(40 bis) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui più **del 10%** delle esposizioni sottostanti, **calcolate sulla base del valore dell'esposizione**, rientra nella definizione di posizione inerente a cartolarizzazione;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta di "ricartolarizzazione" è troppo restrittiva. I portafogli sottostanti spesso contengono piccole quote di esposizioni inerenti a cartolarizzazione ai fini di una diversificazione ottimale del rischio. Esse non sono rappresentative del rischio connesso all'intero portafoglio cartolarizzato.

Emendamento 117

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda la trasparenza, le istituzioni finanziarie che agiscono da prime broker sono tenute ad informare le rispettive autorità competenti in merito a tutte le posizioni creditorie che hanno emesso a hedge fund e ad altri investitori professionali.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'adeguata trasparenza, occorre applicare i requisiti di pubblicazione anche alle istituzioni finanziarie che agiscono da prime broker.

Emendamento 118
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis) (nuova)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Le autorità competenti dello Stato membro di origine garantiscono controlli approfonditi ed invasivi riguardo all'adeguatezza delle categorie di personale, tra cui alti dirigenti e membri del personale impegnati in funzioni di assunzione di rischi e controllo, le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi, prima di coprire tali posti. Analoghi controlli si svolgono per qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva, comprese le provvidenze pensionistiche, che lo faccia rientrare nella stessa fascia retributiva di dette categorie di personale. Tali colloqui tengono inoltre in considerazione le procedure di malus o di ritenuta che abbiano interessato il soggetto in precedenti posizioni."

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale nella stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che essi assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tenere in considerazione le procedure di malus o di ritenuta che abbiano interessato il soggetto in questione.

Emendamento 119
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento

3. L'Autorità bancaria europea può elaborare norme tecniche per facilitare l'attuazione del paragrafo 2 bis del presente articolo e assicurare la coerenza dei dati raccolti ai sensi dello stesso, nonché dei principi in materia di politica retributiva di cui all'allegato V, punti 22 e 22 bis. La Commissione adotta tali norme tecniche mediante atti delegati ai sensi degli articoli 151, 151 bis e 151 ter. L'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati coopera strettamente con l'autorità bancaria europea nell'elaborazione di tali norme tecniche in materia di politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. L'Autorità bancaria europea svolge consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizza i potenziali costi e benefici. L'Autorità bancaria europea chiede inoltre il parere o consulta il gruppo delle parti interessate per il settore bancario di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../... [che istituisce l'Autorità bancaria europea]. Le norme tecniche sono concepite tenendo conto della proporzionalità quale principio preliminare.

Or. en

Motivazione

Le norme tecniche nell'UE non dovrebbero comportare un sovraccarico di requisiti normativi per il settore. Ciò è particolarmente importante per le banche più piccole.

Il protocollo comune dovrebbe prevedere un approccio ispirato alla proporzionalità. E' opportuno precisare che la Commissione adotterà le norme tecniche in virtù delle competenze previste dal trattato in materia di adozione di atti delegati (articolo 290 del trattato di Lisbona). E' necessaria una forte trasparenza nel corso del processo di adozione delle norme tecniche.

Emendamento 120
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle eventuali misure concordate a livello internazionale riguardo ad una struttura comune per la divulgazione del numero di soggetti rientranti nella fascia retributiva di 1 milione di euro e oltre, compresi i principali elementi della retribuzione, i bonus, gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. In caso di accordo internazionale, la Commissione adotta atti delegati ai sensi degli articoli 151, 151 bis e 151 ter."

Or. en

Motivazione

Per sviluppare l'idea di un'analisi comparativa UE, le autorità di vigilanza dovrebbero mirare ad una struttura internazionale per la divulgazione comune di informazioni in materia di remunerazione.

Emendamento 121
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 54

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure finanziarie e non finanziarie. Le sanzioni e le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure finanziarie e non finanziarie, ***fra cui requisiti patrimoniali più elevati e la possibilità di imporre alle società di utilizzare gli utili per migliorare i coefficienti patrimoniali.*** Tali sanzioni o misure devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 122
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 101 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***I seguenti soggetti non forniscono ad un'operazione*** di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle loro obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori:

Emendamento

1. ***Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per i rischi legati a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un*** supporto superiore a quanto stabilito dalle ***sue*** obbligazioni

contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

a) l'ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, abbia agito secondo una delle seguenti modalità:

i) si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

ii) ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non detiene più capitale per il rischio specifico legato a detti strumenti;

b) l'ente creditizio promotore.

Or. en

Emendamento 123
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il seguente articolo 122 ter è inserito dopo l'articolo 122 bis:

soppresso

"Articolo 122 ter

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate

di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Or. en

Motivazione

Non è possibile compiere una netta distinzione tra ricartolarizzazioni "altamente complesse" e "normali". Inoltre, il requisito che prevede di controllare se ogni singola ricartolarizzazione altamente complessa rispetti l'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5, sarà estremamente oneroso per le autorità di vigilanza. L'articolo 122 bis offre già una sufficiente flessibilità per imporre requisiti più rigorosi di dovuta diligenza sulle ricartolarizzazioni che comportano un rischio elevato.

Emendamento 124

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il seguente articolo 122 ter è inserito dopo l'articolo 122 bis:

soppresso

"Articolo 122 ter

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente

creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Or. en

Emendamento 125
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il seguente articolo 122 ter è inserito dopo l'articolo 122 bis:

soppresso

"Articolo 122 ter

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Or. en

Motivazione

La questione dell'inosservanza degli obblighi di dovuta diligenza per le esposizioni inerenti a cartolarizzazione è trattata in maniera appropriata dall'articolo 122 bis della direttiva adottata dal Consiglio il 15 luglio 2009. Inoltre, il trattamento proposto per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse ai sensi del proposto articolo 122 ter non è in linea con il principio di proporzionalità che trova applicazione nell'articolo 122 bis, paragrafo 5, della summenzionata direttiva, che prevede una forcilla tra il 250% e il 1 250 %, a seconda della gravità dell'infrazione delle disposizioni in materia di dovuta diligenza.

**Emendamento 126
Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter**

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il seguente articolo 122 ter è inserito dopo l'articolo 122 bis:

soppresso

"Articolo 122 ter

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente creditizio non dimostri alle autorità

competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Or. en

Motivazione

Per allineare le norme UE con le norme internazionali stabilite dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, assicurando la parità di condizioni a livello internazionale ed eliminando una copertura patrimoniale penale per le posizioni altamente complesse inerenti a ricartolarizzazione. Le coperture patrimoniali per le ricartolarizzazioni emergeranno dalle modifiche proposte alla tabella 1 dell'allegato IX, parte 4 alla direttiva 2006/48/CE.

Emendamento 127 Burkhard Balz

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni

Emendamento

1. Gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio di posizioni inerenti a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione sono calcolati in conformità con l'allegato IX, parte 4.

inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

Or. en

Motivazione

I requisiti di dovuta diligenza degli investitori e le sanzioni per l'inosservanza sono già trattate dall'articolo 122 bis.

Se la data di applicazione della direttiva rimane quella proposta dal Consiglio, è necessario introdurre disposizioni di salvaguardia per assicurare che la ripresa economica non sia pregiudicata e che la valutazione di impatto intrapresa dal Comitato di Basilea si rifletta nella direttiva sui requisiti patrimoniali. Fissare al 1° gennaio 2012 la data di applicazione permetterebbe di esaminare appieno le conseguenze economiche.

Emendamento 128
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all'allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1250% alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l'ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all'articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5.

1. Gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio di posizioni inerenti a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione sono calcolati in conformità con l'i IX, parte 4.

Or. en

Motivazione

La "revisione II della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame volto ad analizzare l'accordo raggiunto sull'articolo 122 bis - i requisiti quantitativi e qualitativi per le cartolarizzazioni. E' inaccettabile che la Commissione lo abbia ignorato e che proponga invece misure aggiuntive (e incomplete) per le ricartolarizzazioni "altamente complesse". Gli attuali requisiti previsti dall'articolo 122 bis dovrebbero essere applicati e analizzati prima di aggiungerne di nuovi.

Emendamento 129

Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica sino a quando non sia stata adottata una definizione delle ricartolarizzazioni altamente complesse ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 2, lettera e bis). Tale definizione sarà rivista annualmente dall'Autorità bancaria europea al fine di tener conto delle modifiche delle pratiche dei partecipanti del mercato. Fatta salva l'adozione di tale definizione, il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.

Or. en

Motivazione

La definizione non deve essere congelata, ma va adeguata qualora vengano sviluppati prodotti finanziari solo per eluderla.

Emendamento 130
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica sino a quando non sia stata adottata una definizione delle ricartolarizzazioni altamente complesse ai sensi della procedura legislativa ordinaria. Fatta salva l'adozione di tale definizione, il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti, fatta salva l'adozione di una definizione, il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.

Or. en

Motivazione

The lack of due diligence by banks led to heavy exposure to risks that were not well understood, and thus played a key role in the crisis. There is therefore a strong rationale for requiring due diligence to be demonstrated to the supervisor. However it is essential to have a clear and tight definition of such re-securitisations to provide regulatory certainty and prevent supervisors from being overwhelmed by an excessively broad application of this provision. The definition should therefore be subject to approval in accordance with the ordinary legislative procedure as it constitutes the essential element of the re-securitisations rules.

Emendamento 131
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il **31 dicembre 2010**. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal **31 dicembre 2014** nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il **1° gennaio 2012**. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014** nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Or. en

Motivazione

I requisiti di dovuta diligenza degli investitori e le sanzioni per l'inosservanza sono già trattate dall'articolo 122 bis.

Se la data di applicazione della direttiva rimane quella proposta dal Consiglio, è necessario introdurre disposizioni di salvaguardia per assicurare che la ripresa economica non sia pregiudicata e che la valutazione di impatto intrapresa dal Comitato di Basilea si rifletta nella direttiva sui requisiti patrimoniali. Fissare al 1° gennaio 2012 la data di applicazione permetterebbe di esaminare appieno le conseguenze economiche.

Emendamento 132
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 122 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il **31 dicembre 2010**. Alle posizioni

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il **[...]**. Alle posizioni inerenti a

inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal **31 dicembre 2014** nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014** nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data."

Or. en

Motivazione

Perché gli enti creditizi si adeguino alle nuove ponderazioni del capitale per le ricartolarizzazioni, è opportuna una clausola di salvaguardia.

Emendamento 133
Miguel Portas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 136 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) All'articolo 136, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

"(e bis) esigere che gli enti creditizi limitino la componente variabile della retribuzione in percentuale dei ricavi netti complessivi quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di fondi propri".

Or. xm

Emendamento 134
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 bis (nuovo)

(10 bis) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all'importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile."

Or. en

Motivazione

Le banche europee hanno applicato per due anni Basilea II ed è stato dimostrato che tale regime controlla meglio i rischi per determinare i requisiti patrimoniali rispetto a Basilea I. Pertanto, è inutile e al tempo stesso particolarmente gravoso per le istituzioni europee continuare a calcolare i requisiti patrimoniali in base a due differenti metodologie fino al 31 dicembre 2011.

Emendamento 135
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Articolo 152 – paragrafo 5 ter (nuovo)

(10 ter) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

"5 ter. Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre almeno uguale all'importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile."

Motivazione

Le banche europee hanno applicato per due anni Basilea II ed è stato dimostrato che essa domina meglio i rischi per determinare i requisiti patrimoniali rispetto a Basilea I. Pertanto, è inutile e al tempo stesso particolarmente gravoso per le istituzioni europee continuare a calcolare i requisiti patrimoniali in base a due differenti metodologie fino al 31 dicembre 2011.

Emendamento 136

Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) all'articolo 156, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:

"Per assicurare coerenza e condizioni di parità, la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 54, per quanto riguarda la coerenza tra le misure e le sanzioni in tutta l'Unione e, se del caso, formula proposte anche per quanto riguarda l'esigenza di introdurre sanzioni più severe."

Emendamento 137

Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 156 bis

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione procede ad un riesame e presenta una relazione in merito ai cambiamenti necessari all'adeguamento dell'allegato IX della presente direttiva con qualsiasi calibratura, concordata a livello internazionale, derivante dalla valutazione di impatto e ricalibratura concordata a livello internazionale. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta legislativa appropriata.

Or. en

Motivazione

Il Comitato di Basilea sta continuando a lavorare su un pacchetto completo di riforme normative interconnesse. Per questo motivo gli elementi di tale quadro corrispondenti alla direttiva "adeguatezza patrimoniale 3" potrebbero evolversi entro la fine dell'anno. Questo per garantire che gli aspetti di cartolarizzazione della direttiva "adeguatezza patrimoniale" rimangano allineati con il quadro generale concordato.

Emendamento 138
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 18, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

"(a bis) Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione procede ad un riesame e presenta una relazione in merito ai cambiamenti necessari all'adeguamento degli allegati I, II, V e VII della presente

direttiva con qualsiasi calibratura, concordata a livello internazionale, derivante dalla valutazione di impatto e ricalibratura concordata a livello internazionale. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta legislativa appropriata."

Or. en

Motivazione

Il Comitato di Basilea sta continuando a lavorare su un pacchetto completo di riforme normative interconnesse. Per questo motivo gli elementi di tale quadro corrispondenti alla direttiva "adeguatezza patrimoniale 3" potrebbero evolversi entro la fine dell'anno. Questo per garantire che gli aspetti relativi al portafoglio di negoziazione della direttiva "adeguatezza patrimoniale" rimangano allineati con il quadro generale concordato.

Emendamento 139
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) All'articolo 18, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

"(a ter) "Entro il 31 ottobre 2010, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali misure concordate a livello internazionale per rafforzare i requisiti patrimoniali risultanti dall'applicazione dell'allegato V, punto 5 terdecies riguardo alla metodologia e, se del caso, ai livelli minimi per i risultanti requisiti patrimoniali. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte relative agli adattamenti tecnici di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera i)".

Motivazione

Principalmente testo del Consiglio che riflette, tuttavia, il fatto che Basilea non ha ancora deciso se sia necessaria una soglia. L'Unione europea non dovrebbe fissare livelli base fintantoché non si giungerà ad un accordo a livello internazionale.

Emendamento 140
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

(3 bis) All'articolo 41, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"(h bis) adattamenti tecnici intesi a tenere conto delle misure concordate a livello internazionale in relazione alla metodologia e, se del caso, ai livelli minimi di cui all'allegato V, punto 5 terdecies."

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) è favorevole ad un approccio di livello 1 per adottare i cambiamenti del Comitato di Basilea, data la loro potenziale importanza. Principalmente testo del Consiglio che riflette, tuttavia, il fatto che il Comitato di Basilea deve ancora riesaminare i risultati dello studio d'impatto quantitativo 4 e formulare le relative linee guida, e che comprende anche la finalizzazione del campo di applicazione della correlazione e il riesame dell'opportunità di una "soglia" (ossia, una "soglia" in materia di requisiti patrimoniali minimi).

Emendamento 141
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 47

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Fino al 30 giugno 2011 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 10 gennaio 2007, conformemente all'Allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, considerare i punti 4 e 8 dell'allegato VIII della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 10 gennaio 2007."

Or. en

Motivazione

Dal momento che la normativa nazionale intende recepire la direttiva entro il 1 ° gennaio 2011, agli enti sembrano necessari almeno sei mesi per rendere il loro modello compatibile con le nuove disposizioni e ricevere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Sembra, quindi, opportuno rinviare il termine di cui all'articolo 47 di ulteriori sei mesi, al fine di consentire agli enti di allineare gli specifici modelli di rischio ai nuovi modelli previsti dalla CRD3.

Emendamento 142
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) All'articolo 51 viene aggiunto il seguente paragrafo:

"La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali misure concordate a livello internazionale in merito alla metodologia per le coperture patrimoniali per i derivati su crediti compresa la definizione di un tetto massimo delle perdite. Nel caso vi sia un accordo internazionale relativo a tale soglia, la Commissione adotta gli atti delegati a norma degli articoli 42, 42 bis e 42 ter. "

Or. en

Motivazione

Il Comitato di Basilea sta attualmente riesaminando un tetto massimo delle perdite per i derivati su crediti.

Emendamento 143
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 51 bis

Entro il 30 giugno 2011, la Commissione procede ad un riesame e presenta una relazione, a seguito della valutazione di impatto e della ricalibratura concordata a livello internazionale, in merito agli allegati I, II, V e VII e presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta

legislativa appropriata."

Or. en

Motivazione

La direttiva sui requisiti patrimoniali deve tenere conto delle modifiche approvate a livello internazionale a seguito dello studio d'impatto quantitativo di Basilea e delle discussioni in merito al portafoglio di negoziazione. Tali questioni non si limitano a stabilire se sia necessaria una base per la negoziazione delle correlazioni: nell'attesa della pubblicazione dei risultati del quarto studio d'impatto quantitativo di Basilea, è auspicabile che il Comitato di Basilea riesamini sia la portata che l'applicazione dei relativi orientamenti, a causa della previsione d'impatto dell'industria. Inoltre, il riesame è necessario per garantire che la copertura sia incoraggiata, anziché penalizzata.

Emendamento 144

Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Gli articoli 1 e 2 non si applicano nei confronti di eventuali posizioni detenute da un ente creditizio al 31 dicembre 2009, o nei confronti di una copertura per tali posizioni, sino al 1 gennaio 2012.

Or. en

Motivazione

L'attuazione a livello nazionale in tutta Europa potrebbe essere a rischio a causa del breve lasso di tempo che rimane sino alle date di attuazione previste. Se solo alcuni Stati membri riescono ad attuare tali regole al 31 dicembre 2010, potremmo avere "condizioni di disparità" in Europa, particolarmente preoccupanti per le banche con intense attività transfrontaliere. La data di attuazione dovrebbe, inoltre, essere il primo giorno dell'anno, per far sì che le modifiche riflettano l'inizio di un nuovo esercizio finanziario e siano in linea con l'orientamento generale del Consiglio. Sugerisco, pertanto, che la data di attuazione sia fissata al 1 Gennaio 2012.

Emendamento 145
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.**

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1 gennaio 2011.**

In deroga al primo comma:

a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche apportate ai testi seguenti entro il 1 gennaio 2011:

i) punto 5 dell'allegato V della direttiva 2006/49/CE, e

ii) punti da 5 bis a 5 duodecies dell'allegato V della direttiva 2006/49/CE, salvo quanto previsto al punto (b) (ii) del presente comma.

b) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche apportate ai testi seguenti entro il 1 gennaio 2013:

i) punto 14 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE,

ii) punti 14 bis e 14 ter dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE, a condizione che, fintantoché non siano entrati in vigore i punti 14 bis e 14 ter, i portafogli di negoziazione di correlazione ivi descritti siano soggetti alle disposizioni dei punti 5 bis-5 duodecies dell'allegato V della direttiva 2006/49 / come se tali disposizioni fossero entrate in vigore,

iii) punto 16 bis dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE,

iv) punti 34 e 35 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE, e

v) punto 51 dell'allegato V della direttiva 2006/49/CE,

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'impatto di queste proposte deve essere ancora pubblicato dal Comitato di Basilea ma esse sono considerate importanti dalle imprese e devono essere considerate nel contesto di una più ampia modifica del quadro e dello studio di impatto associato. E' importante non compromettere la capacità delle imprese di erogare prestiti all'economia più ampia. Destano particolare preoccupazione le posizioni di ricartolarizzazione e le loro coperture associate. I capitali detenuti per coprire le posizioni di ricartolarizzazione e che potrebbero essere utilizzati a fini di prestito, impediranno il processo di eliminazione dei rischi su quelle posizioni che è già in corso.

Emendamento 146 Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ***1 gennaio 2011.***

In deroga al primo comma, gli Stati

membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche introdotte con l'allegato II, punto 1 e 3, lettera c) (i), della presente direttiva entro il 1^o gennaio 2012.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

E' necessario un rinvio dell'attuazione per le modifiche ai requisiti patrimoniali dei portafogli di negoziazione onde garantire che gli emendamenti concordati a livello internazionale possano essere incorporati, che il recepimento possa essere effettuato in tutti gli Stati membri in tempo utile per una data di attuazione simultanea e possa essere condotto un massiccio riesame da parte delle autorità di vigilanza.

Emendamento 147 **Burkhard Balz**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2010**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1 gennaio 2013**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Requisiti patrimoniali più elevati, derivanti principalmente dalle nuove disposizioni per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni, minacciano di limitare notevolmente la capacità di erogazione dei prestiti delle banche e di compromettere la nascente ripresa economica. Inoltre, le banche europee si troverebbero in una posizione di grande svantaggio rispetto ai loro concorrenti nei paesi esterni all'UE, come ad esempio gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno annunciato che attueranno le nuove disposizioni entro la fine del 2012.

Emendamento 148

Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2010**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1° gennaio 2012**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'attuazione a livello nazionale in tutta Europa potrebbe essere a rischio a causa del breve lasso di tempo che rimane sino alle date di attuazione previste. Se solo alcuni Stati membri riescono ad attuare tali regole al 31 dicembre 2010, potremmo avere "condizioni di disparità" in Europa, particolarmente preoccupanti per le banche con intense attività transfrontaliere. La data di attuazione dovrebbe, inoltre, essere il primo giorno dell'anno, per far sì che le modifiche riflettano l'inizio di un nuovo esercizio finanziario e siano in linea con l'orientamento generale del Consiglio. Suggestisco, pertanto, che la data di attuazione sia fissata al 1 Gennaio 2012.

Emendamento 149
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 2010**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1 gennaio 2011**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 150
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le disposizioni del punto 16 bis dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE non si applicano alle posizioni inerenti a cartolarizzazione e alle loro coperture detenute nel portafoglio di negoziazione al 31 dicembre 2009 (collettivamente, il "portafoglio protetto") né a posizioni o coperture iscritte successivamente al 31 dicembre 2009 rispetto a posizioni di copertura nel portafoglio protetto che hanno dimostrato di ridurre il rischio, ad esempio attraverso il VaR o il VaR con simulazione di crisi, collegato al portafoglio protetto dell'ente ("copertura del portafoglio protetto che soddisfa le prescrizioni previste"). Le disposizioni della direttiva 2006/49/CE si applicano invece al portafoglio protetto e alle

coperture del portafoglio protetto che soddisfano le prescrizioni previste (compresi, senza limitazione, i punti 5 ter, 10 ter e 14) nonostante l'esclusione dichiarata di posizioni inerenti a cartolarizzazione da tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

L'impatto di queste proposte deve essere ancora pubblicato dal Comitato di Basilea ma esse sono considerate importanti dalle imprese e devono essere considerate nel contesto di una più ampia modifica del quadro e dello studio di impatto associato. E' importante non compromettere la capacità delle imprese di erogare prestiti all'economia più ampia. Destano particolare preoccupazione le posizioni di ricartolarizzazione e le loro coperture associate. I capitali detenuti per coprire le posizioni di ricartolarizzazione e che potrebbero essere utilizzati a fini di prestito, impediranno il processo di eliminazione dei rischi su quelle posizioni che è già in corso.

Emendamento 151 **Olle Schmidt**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Visto il carattere internazionale del quadro di Basilea e i pericoli inerenti alle differenze nei calendari delle giurisdizioni importanti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 Dicembre 2010 sui progressi compiuti verso l'attuazione a livello internazionale delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale. La Commissione, sotto la consulenza dell'Autorità bancaria europea (EBA), adegua il calendario di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) per farlo corrispondere al calendario di attuazione in altre importanti giurisdizioni, ma non prima delle date di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e

b).

Or. en

Motivazione

Attualmente, non sono ancora chiari il calendario o l'approccio degli Stati Uniti per quanto riguarda l'attuazione di Basilea 2.5. Poiché la direttiva "adeguatezza patrimoniale" è basata su un accordo internazionale, è importante garantire un allineamento nell'attuazione globale. Se l'UE dovesse andare avanti con questa legislazione prima di altre importanti giurisdizioni, come gli Stati Uniti, l'impatto concorrenziale sulle banche dell'UE, e la catena di effetti sull'economia europea sarebbero significativi.

Emendamento 152
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – alinea

Testo della Commissione

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Emendamento

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive **totali, che comprendano retribuzioni e pensioni**, per le categorie di personale **tra cui l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo, nonché qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo inserisca nella stessa fascia retributiva di tali categorie di personale e le cui attività professionali** hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Or. en

Motivazione

Le strutture retributive dovrebbero riguardare anche quei dipendenti la cui retribuzione complessiva è paragonabile all'alta direzione e alle funzioni di controllo poiché la loro attività può comportare un rischio grave per un ente creditizio, come dimostrato nel crollo della Barings Bank.

Emendamento 153

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – alinea

Testo della Commissione

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Emendamento

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale, **compresi gli alti dirigenti**, le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità **e nella misura** appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Or. en

Emendamento 154

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – alinea

Testo della Commissione

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti

Emendamento

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale, **compresa l'alta direzione**, le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul

creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Or. en

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. Taluni dirigenti hanno una visione globale dell'esposizione al rischio dell'ente creditizio, mentre altri alti dirigenti non la hanno. E' necessario usare esattamente la stessa parola dei principi FSB.

Emendamento 155 Herbert Dorfmann

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – alinea**

Testo della Commissione

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Emendamento

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità **e nella misura** appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Or. en

Emendamento 156
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera b

Testo della Commissione

b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio;

Emendamento

b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio **e con le domande poste dalla società al settore finanziario e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;**

Or. de

Motivazione

Il settore finanziario ha il dovere di fornire non solo ai vari settori dell'economia e del settore pubblico, ma anche al pubblico in generale, i servizi finanziari necessari per il funzionamento della società. Adeguamento in linea con i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) approvati dal G20.

Emendamento 157
Dan Jørgensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le disposizioni sulla retribuzione di cui al punto 22 non pregiudicano il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare il diritto delle parti sociali, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali, di concludere ed applicare accordi collettivi;

Or. en

Motivazione

E' molto importante, in questo contesto, sottolineare che le disposizioni in materia retributiva di cui al punto 22 costituiscono una base essenziale dei diritti fondamentali garantiti dai trattati.

Emendamento 158

Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la politica retributiva introduce un determinato livello di equità tra le retribuzioni più alte e più basse all'interno dello stesso ente;

Or. en

Emendamento 159

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato retribuzioni;

Or. en

Motivazione

La retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità deve essere strutturata in modo da evitare conflitti di interesse relativi

all'unità aziendale oggetto della sorveglianza e dovrebbe pertanto essere determinata in modo indipendente.

Emendamento 160

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e

Testo della Commissione

(e) quando la retribuzione è legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente creditizio;

Emendamento

(e) quando la retribuzione è legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente creditizio ***e gli stessi risultati denotano il livello di realizzazione degli obiettivi contrattuali dei dipendenti;***

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui l'importo della retribuzione dipenda dai risultati, questo indicatore può essere convalidato solo qualora vi sia un chiarimento sulla loro qualità mediante obiettivi prefissati.

Emendamento 161

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) nel caso di enti creditizi in cui i costi attribuibili alle retribuzioni del personale rappresentano oltre il 25% delle

entrate totali, gli azionisti hanno facoltà di voto sulla ripartizione delle entrate eccedentarie;

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui gli enti creditizi siano organizzati in modo tale che i profitti generati durante l'anno vengano in una gran parte destinati al personale, è opportuno che gli azionisti abbiano facoltà di voto in merito alla ripartizione di tale profitto tra i dipendenti, gli azionisti e l'importo da conservare come capitale.

Emendamento 162
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) gli amministratori degli enti creditizi che beneficiano dell'intervento governativo straordinario non percepiscono alcuna retribuzione variabile (la Commissione, gli Stati membri e, in generale, le istituzioni pubbliche devono subordinare il sostegno finanziario previsto per tali enti creditizi alla realizzazione sia dei principi retributivi che alle prescrizioni previste nella presente sezione);

Or. en

Emendamento 163
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) gli amministratori degli enti creditizi che beneficiano dell'intervento governativo straordinario non percepiscono alcuna retribuzione variabile (gli amministratori di tali enti non percepiscono alcuna retribuzione variabile nei cinque anni che seguono l'intervento governativo straordinario e la retribuzione complessiva degli amministratori degli enti creditizi che attualmente beneficiano di un intervento governativo straordinario non può superare i 500 000 EUR);

Or. en

Motivazione

Gli amministratori degli enti creditizi che ricevono denaro pubblico non dovrebbero percepire retribuzioni superiori a quelle dei funzionari di alto livello poiché i salari sono indirettamente a carico dei contribuenti.

Emendamento 164
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bi) nel caso di enti creditizi che beneficiano dell'intervento governativo straordinario, la retribuzione deve essere limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale;

Or. en

Emendamento 165
Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) l'aggregazione della retribuzione variabile è strettamente limitata a una percentuale dei ricavi netti complessivi al fine di mantenere una solida base di capitale e, se necessario per mantenere questa solida base di capitale, non viene erogata alcuna retribuzione variabile;

Or. en

Emendamento 166
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) è vietata la retribuzione variabile garantita;

Or. en

Motivazione

I bonus garantiti del primo anno costituiscono un incentivo al turn over, nonché una strategia di "breve termine" da parte dei dipendenti.

Emendamento 167
Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f

Testo della Commissione

(f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di **bonus** pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare **bonus**;

Emendamento

(f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di **componente variabile della retribuzione** pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare **le componenti variabili della retribuzione e, in ogni caso, la retribuzione variabile, comprese tutte le prestazioni dirette e indirette, tra cui quelle post-pensionamento, non supera il 25% della retribuzione complessiva della persona interessata**;

Or. en

Motivazione

In linea con l'approccio adottato in altre disposizioni di principi FSB, il principio di un adeguato equilibrio tra componenti fisse e variabili dovrebbe determinare una ripartizione prudente che permetterà di evitare strategie troppo rischiose.

Emendamento 168
Miguel Portas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f

Testo della Commissione

(f) le componenti fisse e variabili della

Emendamento

(f) le componenti fisse e variabili della

retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus;

retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione; ***in ogni caso, la componente variabile della retribuzione non supera il 25% della retribuzione complessiva della persona interessata;***

Or. pt

Emendamento 169
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f

Testo della Commissione

f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus;

Emendamento

f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus; ***i bonus (componenti variabili della retribuzione) non possono superare il 40% della retribuzione complessiva di un dipendente;***

Or. de

Emendamento 170
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f

Testo della Commissione

f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di **bonus** pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare **bonus**;

Emendamento

f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di **retribuzione variabile** pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare **retribuzione variabile, mentre gli enti creditizi garantiscono che la retribuzione variabile complessiva non limiti la loro capacità di rafforzare la propria base di capitale**;

Or. en

Emendamento 171
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera g

Testo della Commissione

(g) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l'insufficienza;

Emendamento

(g) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non retribuire l'insufficienza **e i contratti sono concepiti in modo tale da consentire di sanzionare gli atti di grave negligenza attraverso deduzioni di pagamento, restando inteso che per grave negligenza si intende una situazione in cui non viene osservato, in**

particolare, l'obbligo di diligenza, nel qual caso il comitato retribuzioni stabilisce che la deduzione non è solo di natura simbolica, ma contribuisce in modo sostanziale a pagare i danni causati; inoltre, gli istituti finanziari devono essere incoraggiati ad avvalersi di un dispositivo di malus che preveda la restituzione dei compensi legati ai risultati, una volta scoperto che questi sono insufficienti;

Or. en

Motivazione

Per una vigilanza sufficiente in termini di politiche retributive intese a ridurre i rischi, è opportuno precisare cosa significa esattamente una lacuna e quali devono essere le conseguenze.

Emendamento 172 **Sharon Bowles**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) risultati finanziari modesti o negativi da parte dell'ente creditizio determinano una contrazione della sua retribuzione variabile complessiva, tenendo conto sia degli incentivi correnti che delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di ritenuta; ogni malus o ritenuta è segnalato alle autorità di vigilanza congiuntamente all'identificazione degli individui ai quali si applica, tenendo conto della valutazione di idoneità per ricoprire posizioni di alti dirigenti e membri del personale impegnati in funzioni di assunzione di rischi e controllo o rientrare in quella fascia di reddito;

Motivazione

Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale della stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tener conto delle procedure di malus o di ritenuta che riguardino i soggetti in questione.

Emendamento 173

Pascal Canfin

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) tutte le componenti variabili della retribuzione sono dilazionate per un periodo sufficiente; la durata del periodo di dilazionamento è stabilita in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del dipendente in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base prorata; e il periodo di dilazionamento non è inferiore a cinque anni;

Motivazione

I cicli finanziari durano generalmente più di 3 anni. Un recupero efficace è possibile solo se il periodo di dilazionamento è abbastanza lungo.

Emendamento 174
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) una proporzione sostanziale (almeno il 50%) della componente variabile della retribuzione è tenuta in aggregato per un determinato periodo di tempo di almeno cinque anni prima dell'acquisizione e costituisce il debito subordinato dell'ente creditizio e ove la struttura giuridica di un ente creditizio non consenta l'uso di debito subordinato, viene utilizzato uno strumento simile;

Or. en

Motivazione

Di conseguenza, la retribuzione variabile dovrebbe essere considerati come debito subordinato in quanto ciò allinea gli incentivi con i risultati dell'ente creditizio e riduce l'assunzione di rischi inutili perché, in caso di collasso, il debito subordinato sarà utilizzato per assorbire le perdite. Un ulteriore vantaggio è il rafforzamento della base di capitale dal momento che il debito subordinato può qualificarsi come capitale, stabilendo in tal modo un nesso diretto tra la remunerazione e la forza di capitale. Cinque anni rappresentano un periodo minimo adeguato per rispecchiare un ciclo economico.

Emendamento 175
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) almeno il 40% della componente variabile della retribuzione è dilazionato

per un periodo non inferiore a tre anni, è proporzionato alla natura dell'attività, ai suoi rischi e alle attività del dipendente in questione, la retribuzione pagabile in modo dilazionato non è corrisposta più velocemente che in base a un criterio proporzionale e, nel caso di una componente variabile della retribuzione di un importo particolarmente elevato, almeno il 60% dell'importo è dilazionato;

Or. en

Emendamento 176
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) almeno il 50% della componente della retribuzione dilazionata è costituita da azioni o strumenti dell'ente creditizio collegati alle azioni, a seconda della struttura giuridica dell'ente creditizio interessato o, per gli enti creditizi non quotati, da altri strumenti non monetari, ove opportuno e tali azioni, strumenti collegati alle azioni e strumenti non monetari sono soggetti a un'adeguata politica di contenimento, destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio;

Or. en

Emendamento 177
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – paragrafo 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) almeno il 50% della componente variabile della retribuzione è costituita da azioni o strumenti dell'ente creditizio collegati alle azioni, a seconda della struttura giuridica dell'ente creditizio interessato o, per gli enti creditizi non quotati, da altri strumenti non monetari, ove opportuno e tali azioni, strumenti collegati alle azioni e strumenti non monetari sono soggetti a un'adeguata politica di contenimento, destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio;

Or. en

Motivazione

Basato sull'emendamento 58 del progetto di relazione. Allineamento sul testo relativo al dilazionamento, ossia l'em. 59 del progetto di relazione.

Emendamento 178
Miguel Portas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) una quota sostanziale, pari almeno al 50%, della componente variabile della retribuzione è costituita da azioni o strumenti dell'ente creditizio collegati alle

azioni, a seconda della struttura giuridica dell'ente creditizio interessato o, per gli enti creditizi non quotati, da altri strumenti non monetari, ove opportuno; tali azioni, strumenti collegati alle azioni e strumenti non monetari sono soggetti a un'adeguata politica di contenimento, destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a più lungo termine dell'ente creditizio e il periodo di contenimento non è inferiore ai tre anni, a condizione che, durante tale periodo siano stati ottenuti risultati positivi;

Or. pt

Emendamento 179
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h quater) la parte restante della componente della retribuzione dilazionata può essere versata a titolo di retribuzione in contanti a maturazione graduale e, in caso di contributi negativi dell'impresa o della pertinente area di attività in un anno del periodo di maturazione, tutte le quote non attribuite devono essere recuperate, fatte salve le prestazioni realizzate dall'ente creditizio e dall'area d'attività;

Or. en

Emendamento 180
Jürgen Klute

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i

Testo della Commissione

i) *il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa."*

Emendamento

i) *una parte sostanziale della componente variabile della retribuzione viene dilazionata per un periodo sufficiente; l'importo della quota dilazionata e la durata del periodo di dilazionamento sono stabiliti in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del membro del personale in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base prorata; viene dilazionato almeno il 50% della componente variabile della retribuzione; nel caso di una componente variabile della retribuzione di un importo particolarmente elevato, viene dilazionato almeno il 60% di tale importo e il periodo di dilazionamento non è inferiore ai cinque anni;*

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento segue sostanzialmente l'emendamento corrispondente del relatore, ma propone che almeno il 50% della componente variabile della retribuzione sia dilazionato e che il periodo di dilazionamento sia di cinque anziché di tre anni.

Emendamento 181
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i

PE439.967v01-00

88/134

AM\810035IT.doc

Testo della Commissione

i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa."

Emendamento

i) una quota sostanziale della componente variabile della retribuzione viene dilazionata su un periodo sufficiente; l'importo della quota dilazionata e la durata del periodo di dilazionamento sono stabiliti in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del membro del personale in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base prorata; viene dilazionato almeno il 40 % della componente variabile della retribuzione; e, nel caso di una componente variabile della retribuzione di un importo particolarmente elevato, viene dilazionato almeno il 60% di tale importo e il periodo di dilazionamento non è inferiore ai cinque anni.

Or. en

Motivazione

Cinque anni rappresentano un periodo minimo adeguato per rispecchiare un ciclo economico.

**Emendamento 182
Miguel Portas**

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i**

Testo della Commissione

i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa."

Emendamento

i) una proporzione sostanziale della componente variabile della retribuzione viene rinviata su un periodo sufficiente; l'importo della quota dilazionata e la durata del periodo di dilazionamento sono stabiliti in conformità del ciclo d'attività,

della natura delle attività, dei rischi che esse comportano, delle attività del membro del personale in questione e dei risultati positivi conseguiti dall'impresa durante il periodo di contenimento; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base prorata; viene dilazionato almeno il 40 % della componente variabile della retribuzione; e, nel caso di una componente variabile della retribuzione di importo particolarmente elevato, viene dilazionato almeno il 60% di tale importo e il periodo di dilazionamento non è inferiore ai tre anni.

Or. pt

Emendamento 183
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i

Testo della Commissione

i) *il pagamento della parte più cospicua* di un bonus consistente viene *rinvitato ad* un periodo più *appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa.*"

Emendamento

i) *una quota sostanziale* di un bonus consistente viene *dilazionata su* un periodo *sufficiente; l'importo della quota dilazionata e la durata del periodo di dilazionamento sono stabiliti in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del membro del personale in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base prorata; almeno il 60% di un bonus consistente viene rinviata e il periodo di dilazione non deve essere inferiore ai tre anni.*

Or. en

Emendamento 184
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i

Testo della Commissione

i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa."

Emendamento

i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa, ***ove la corresponsione di un bonus in azioni o in strumenti collegati alle azioni o eventualmente in altri strumenti non monetari sia in linea con la creazione di valore a lungo termine e con l'orizzonte temporale del rischio della pertinente istituzione finanziaria.***

Or. en

Motivazione

La corresponsione di un bonus non dovrebbe contribuire a comportamenti o eventi legati all'assunzione di rischi.

Emendamento 185
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) la politica delle pensioni è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio e i contributi per le pensioni sono detenuti come debito

subordinato dell'ente creditizio.

Or. en

Motivazione

Occorre affrontare la questione della retribuzione totale e non solo dei bonus. Di conseguenza, i contributi per le pensioni dovrebbero essere considerati come debito subordinato in quanto ciò contribuirà ad allineare gli incentivi a lungo termine con le prestazioni dell'istituto di credito e a ridurre l'assunzione di rischi inutili perché, in caso di collasso, il debito subordinato sarà utilizzato per assorbire le perdite. Un ulteriore vantaggio è il rafforzamento della base di capitale dal momento che il debito subordinato può qualificarsi come capitale, stabilendo in tal modo un nesso diretto tra la remunerazione e la forza di capitale.

Emendamento 186
Miguel Portas

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) questi principi sono applicati dagli istituti finanziari a livello di gruppo, di impresa madre e filiali, comprese quelle site nei centri finanziari offshore;

Or. pt

Emendamento 187
Udo Bullmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – sezione 11 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) All'allegato V, sezione 11, è inserito

il seguente punto 22 bis:

"22 bis. Gli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscono un comitato retribuzioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, dei capitali e delle liquidità.

Il comitato retribuzioni è responsabile per la preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli enti creditizi interessati, che devono essere adottate dall'organo di direzione nella sua funzione di sorveglianza. Il presidente e i membri del comitato retribuzioni sono membri dell'organo di direzione che non svolgono alcuna funzione esecutiva presso l'ente creditizio in questione. Nell'elaborazione di tali decisioni, il comitato retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell'ente creditizio."

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che la politica retributiva venga fissata tenendo conto degli interessi a lungo termine dell'impresa, dei suoi azionisti, dei suoi investitori e delle altre parti interessate, il comitato dovrebbe essere composto da membri e da un presidente provenienti dagli amministratori non esecutivi dell'impresa.

Emendamento 188
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 bis (nuovo)

1 bis) All'allegato V, sezione 11, è inserito il seguente punto 22 bis:

"22 bis. Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto di equilibrate politiche di remunerazione, possono stabilire modalità, conformi al diritto e alla prassi nazionali, diverse da quelle di cui al presente allegato."

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto in materia di retribuzione potrebbe imporre restrizioni all'autonomia contrattuale. Le parti sociali hanno dimostrato di essere in grado di bilanciare lo sviluppo dei salari, da un lato, e gli utili aziendali, dall'altro. Poiché il regolamento proposto dalla Commissione non è chiaro riguardo all'applicazione tramite contratto collettivo è necessaria una delucidazione in merito.

Emendamento 189
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato VI – parte 1 – sezione 12 – punto 68 – lettera d

b bis) Il punto 68, lettera d), è sostituito dal seguente:

"d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 46, fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in

garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. *Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i detentori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali unità siano, dal momento della loro inclusione nel gruppo di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, [...] che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, e che esse non superino il 20 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;*"

Or. en

Emendamento 190
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato VI – parte 1 – sezione 12 – punto 68 – lettera e

b ter) al punto 68, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 52, fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i detentori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali unità siano, dal momento della loro inclusione nel gruppo di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili non residenziali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, [...] che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, e che esse non superino il 20 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere. Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10

% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII. Il diritto dei detentori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;”

Or. en

Emendamento 191
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato VI – parte 1 – sezione 12 – punto 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) All'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"[...] il limite del 20 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione di cui alle lettere d) ed e) non si applica, a condizione che: (i) tali quote senior dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta appartenente alla categoria più favorevole di valutazione del merito di credito fatta dall'ECAI per le obbligazioni garantite; (ii) le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state concesse da un membro del medesimo gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite è anche membro o da un soggetto collegato allo

stesso organo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite (tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite); e (iii) un membro del medesimo gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite è anche membro o un soggetto collegato allo stesso organo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite detenga l'intero segmento first loss che sostiene tali quote senior.”

Or. en

Emendamento 192

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio.

Emendamento

c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio, ***a meno che il sostegno non possa in alcun modo essere considerato un supporto dei rischi di credito.***

Or. en

Motivazione

Quando il sostegno non finanziato contribuisce soltanto in misura esigua alla determinazione del rating, come nel caso delle linee di liquidità fornite per le operazioni a termine al fine di coprire le differenze dovute ai tempi, dovrebbe essere consentito di ricorrere al rating. Senza modifica tale requisito sembra mirato agli strumenti di copertura (tasso di interesse e cambi) e alle linee di liquidità per le operazioni a termine, come i titoli RMBS (mutui ipotecari residenziali cartolarizzati),

che non sono un fattore materiale per la determinazione del rating, risultando quindi in coperture patrimoniali sproporzionate.

Emendamento 193

Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 3 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio."

Emendamento

c) "c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o **significativamente** in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio."

Or. en

Motivazione

Il sostegno non finanziato dovrebbe contribuire soltanto in maniera esigua alla determinazione del rating, senza peraltro essere del tutto proibito.

Emendamento 194

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 3 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Nella parte 3, al punto 1 è aggiunto il seguente testo:

"c bis) in riferimento al regolamento 1060/2009/CE, la valutazione del credito deve essere basata su una metodologia scientifica e su dati operativi imputabili da trasmettere alle autorità competenti. Le valutazioni che non sono

comprovatamente basate su una riflessione concreta dei fatti e su una metodologia valida non devono essere utilizzate ai fini del calcolo delle esposizioni ponderate del rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione o ricartolarizzazione."

Or. en

Motivazione

La supervisione delle agenzie di rating del credito la cui valutazione del credito ha un impatto sul calcolo dei requisiti patrimoniali è assolutamente necessaria a motivo del fatto che molte agenzie hanno valutato positivamente delle ri-cartolarizzazioni rischiose. L'obbligo d'informazione relativamente al fondamento e/o alla metodologia dei loro calcoli dovrebbe pertanto essere altamente prioritario.

Emendamento 195

Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera b – punto i

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 4 – punto 5

Testo della Commissione

Quando, a causa dell'obbligo di cui alla parte 3, punto 1, lettera c), per una posizione inerente a cambiali finanziarie garantite da attività non può essere utilizzata alcuna valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della cambiale finanziaria l'ente creditizio può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità se la cambiale finanziaria di un programma ABCP e la linea di liquidità si sovrappongono."

Emendamento

Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce l'importo ponderato per il rischio più elevato. L'ente creditizio può anche riconoscere tale sovrapposizione tra copertura patrimoniale del rischio specifico per le posizioni del portafoglio di negoziazione e copertura patrimoniale per le posizioni del portafoglio bancario, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare le coperture patrimoniali per le varie posizioni. Ai fini del presente

punto "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.

Quando il punto 1, lettera c) della parte 3 si applica a posizioni inerenti a cambiali finanziarie garantite da attività, l'ente creditizio può, previa approvazione dell'autorità competente, utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della cambiale finanziaria se la linea di liquidità non è di rango subordinato rispetto alla cambiale finanziaria di un programma ABCP e nella misura in cui esse si sovrappongono."

Or. en

Motivazione

*Adeguamento tecnico all'accordo di Basilea in materia di cartolarizzazione.
L'emendamento deve rispecchiare il fatto che le linee di liquidità possono essere di rango inferiore o di pari rango rispetto alle cambiali finanziarie.*

Emendamento 196 **Sharon Bowles**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 3 – lettera b – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2006/48/CE
Allegato IX – parte 4 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) Nella parte 4 è aggiunto il seguente punto:

"5 bis. Nel determinare se un'esposizione verso programmi di cambiali finanziarie garantite da attività costituisce un'esposizione inerente a

ricartolarizzazione:

i) una linea di liquidità specifica dell'aggregato non deve essere un'esposizione inerente a ricartolarizzazione, ove rappresenti un'esposizione diretta verso un singolo aggregato e non comporti un'ulteriore segmentazione;

ii) una linea di liquidità relativa ad un intero programma non è considerata come una ricartolarizzazione qualora copra il 100% di una cambiale finanziaria in essere;

iii) un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi aggregati dovrà essere assimilato ad una esposizione inerente a ricartolarizzazione ove vi è segmentazione del rischio di un aggregato di attività multiple contenente almeno un'esposizione inerente a cartolarizzazione; e

iv) se un programma, che contiene esposizioni inerenti a cartolarizzazione ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di cambiali finanziarie, non deve essere considerato un'esposizione inerente a ricartolarizzazione qualora:

a) il supporto di credito relativo ad un intero programma non è una ricartolarizzazione, oppure

b) la cambiale finanziaria è interamente sostenuta dall'ente creditizio promotore, lasciando l'investitore che sottoscrive la cambiale finanziaria di fatto esposto al rischio di inadempimento del promotore invece degli aggregati o delle attività soggiaciuti."

Or. en

Motivazione

Allineamento a Basilea per quanto riguarda le esposizioni verso un programma ABCP, ivi compreso un chiarimento sulla posizione delle linee di liquidità relative ad un intero programma.

Emendamento 197

Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera v

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 4 – punto 46

Testo della Commissione

46. Nell'ambito del metodo basato sui rating, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nella tabella 4, moltiplicato per 1,06.

Emendamento

46. Nell'ambito del metodo basato sui rating, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o a ricartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell'esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 98, come indicato nella tabella 4, moltiplicato per 1,06. ***I fattori di ponderazione del rischio per la ricartolarizzazione si applicano alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti i fattori di ponderazione del rischio si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014 nel caso di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.***

Or. en

Motivazione

Sottoporre le posizioni inerenti a ricartolarizzazione a requisiti patrimoniali più elevati potrebbe contribuire ad una contrazione del credito. Le banche dovrebbero

vendere le loro posizioni inerenti a ri-cartolarizzazione, il che eroderebbe la loro base di capitale limitando le loro possibilità di prestito. Vendendo le posizioni inerenti a ricartolarizzazione il mercato delle cartolarizzazioni, già di per sé quasi inattivo, verrebbe sottoposto ad ulteriore pressione. La cartolarizzazione quale strumento per la creazione di ulteriori possibilità di prestito sarebbe inficiata.

Emendamento 198
Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera a
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 10 – lettera n – punto iv

Testo della Commissione

(iv) la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

Emendamento

(iv) la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione; ***ove il parametro di riferimento per l'accuratezza si basa su una valutazione ex-post, tra l'altro, la divergenza tra requisiti patrimoniali calcolati e reali in caso di scenari di stress;***

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la responsabilità, è necessario chiarire cosa s'intenda con modelli di "accuratezza".

Emendamento 199
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 14 – lettera n – punto i

Testo della Commissione

i) l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente creditizio interviene unicamente come promotore;

Emendamento

i) l'ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'ente creditizio, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le cartolarizzazioni per le quali l'ente creditizio interviene unicamente come promotore ***ma, ove l'impresa non abbia mantenuto alcuna posizione inerente a cartolarizzazione in una transazione anteriore all'applicazione dell'articolo 122 bis, non le esposizioni cartolarizzate;***

Or. en

Motivazione

L'inclusione di questo testo aggiuntivo allinea la direttiva in esame a Basilea per quanto riguarda le posizioni di ricartolarizzazione.

Emendamento 200
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera b
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 14 – lettera n – punto v

Testo della Commissione

v) l'importo delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio di 1 250%;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Testo spostato al punto 14, lettera o), punto i) a fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 201
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – parte 2 – punto 14 – lettera o – punto i

Testo della Commissione

i) l'ammontare aggregato delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti patrimoniali, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazioni ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali per ognuno degli approcci ai requisiti patrimoniali utilizzati;

Emendamento

i) l'ammontare aggregato delle **posizioni** inerenti a cartolarizzazione mantenute o acquistate e i relativi requisiti patrimoniali, suddivisi tra esposizioni inerenti a cartolarizzazioni ed esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni e ulteriormente suddivisi in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali per ognuno degli approcci ai requisiti patrimoniali utilizzati; ***l'importo delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione dedotte dai fondi propri o con un fattore di ponderazione del rischio di 1 250%***;

Or. en

Motivazione

Allineamento di Basilea alla terminologia della direttiva in esame. Inserimento del testo del punto 14, lettera n, punto v.

Emendamento 202
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – parte 2 – punto 15 – alinea

Testo della Commissione

15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell'ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante

Emendamento

15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell'ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul

sul profilo di rischio dell'ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

profilo di rischio dell'ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni **con aggiornamenti regolari almeno annuali. Gli enti creditizi si attengono alle disposizioni di cui al presente punto, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, e che lascino impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.**

Or. en

Emendamento 203

Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) informazioni quantitative aggregate sulle retribuzioni, ripartite per aree di attività e per alta direzione e membri del personale le cui operazioni hanno un impatto sensibile sul profilo di rischio dell'ente creditizio, con le seguenti indicazioni:

i) importi retributivi per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile e numero dei beneficiari;

ii) importi e forma della componente variabile della retribuzione, suddivisa in cassa, azioni e strumenti collegati alle azioni ed altri strumenti;

iii) importi delle retribuzioni dilazionate in essere, suddivise in quote attribuite e non attribuite;

iv) importi delle retribuzioni dilazionate versati durante l'esercizio, pagati e ridotti secondo aggiustamenti in base alle prestazioni;

v) pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto durante l'esercizio e numero dei relativi beneficiari; e

vi) importi dei trattamenti di fine rapporto versati durante l'esercizio, numero dei beneficiari e l'importo più elevato versato per un singolo trattamento.

Nel caso di amministratori degli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività, le informazioni quantitative di cui al presente punto sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello dei singoli amministratori."

Or. en

Emendamento 204
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"e bis) informazioni quantitative aggregate sulle retribuzioni, ripartite per aree di attività e per alta direzione e membri del personale le cui operazioni hanno un impatto sensibile sul profilo di rischio dell'ente creditizio. A tal fine, gli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività indicano le seguenti informazioni:

i) importi retributivi per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile e

numero dei beneficiari;

ii) importi e forma della componente variabile della retribuzione, suddivisa in cassa, azioni e strumenti collegati alle azioni ed altri strumenti;

iii) importi delle retribuzioni dilazionate in essere, suddivise in quote attribuite e non attribuite;

iv) importi delle retribuzioni dilazionate versati durante l'esercizio, pagati e ridotti secondo aggiustamenti in base alle prestazioni;

v) pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto durante l'esercizio e numero dei relativi beneficiari; e

vi) importi dei trattamenti di fine rapporto versati durante l'esercizio, numero dei beneficiari e l'importo più elevato versato per un singolo trattamento.

Nel caso di amministratori degli enti creditizi le informazioni quantitative di cui al presente punto sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello dei singoli amministratori."

Or. en

Emendamento 205
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera –a (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 8 - lettera v – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) il terzo comma del punto 8, v) è sostituito dal seguente:

"Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito

patrimoniale per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione."

Or. en

Motivazione

Le proposte attuali escludono dalla struttura di riduzione del rischio di capitale le negoziazioni di rango super senior con effetto leva. Non è chiaro il motivo per cui queste specifiche transazioni siano state escluse. L'emendamento allinea la regolamentazione dell'UE alle norme internazionali decise dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e autorizza espressamente l'inserimento, nel portafoglio delle correlazioni, di misure di riduzione del rischio, ossia di coperture per i prodotti di correlazione. Ciò assicura che i requisiti patrimoniali che ne discendono riflettano accuratamente il rischio.

Emendamento 206 **Olle Schmidt**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a – punto i
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14

Testo della Commissione

14. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente punto e del punto 16 bis (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura

Emendamento

14. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione

patrimoniale per il rischio specifico.

delle correlazioni. Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti n-th-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; e

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

Or. en

Motivazione

Council text to remove limitation on leverages super senior tranches (leverage now dealt with in 5(l)(g) new. The current proposals exclude leveraged super senior trades from the capital mitigation structure. It is not clear why these particular transactions are singled out. From a banking point of view they are currently over-collateralised and therefore carry very little risk. However, there is an argument for addressing leverage in general. An amendment has been included below to ensure leverage is captured across all tranches in order to qualify for internal model treatment but without singling out one transaction type for special treatment.

Emendamento 207
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente punto 14 bis:

"14 bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni. Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti n-th-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; e

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende

anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

Sebbene la lettera a) escluda le posizioni di ricartolarizzazione [opzioni su posizioni di cartolarizzazione], gli altri derivati di posizioni da cartolarizzazione e i segmenti di rango super-elevato con effetto di leva, la copertura patrimoniale del rischio specifico per la negoziazione delle correlazioni di cui al presente paragrafo si applica comunque alle suddette posizioni escluse se si tratta di posizioni detenute all'interno del portafoglio di negoziazione di un'impresa al 31 dicembre 2009."

Or. en

Motivazione

La clausola di salvaguardia è necessaria per consentire il run-off delle posizioni risultanti dal passato nel portafoglio di negoziazione delle correlazioni. Il fatto di applicare il trattamento previsto per la negoziazione delle correlazioni anziché i requisiti vigenti equivale a un regime patrimoniale prudenziale. L'emendamento corrisponde sostanzialmente al testo del Consiglio, con l'aggiunta della clausola di salvaguardia nell'ultima parte. Per evitare dubbi, il portafoglio di negoziazione è limitato alle posizioni di cartolarizzazione relative unicamente alle società.

Emendamento 208
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente punto 14 bis:
"14 bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni. Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti n-th-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione; e

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si

considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione delle correlazioni posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti n-th-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto alla lettera b), per tale strumento o i relativi sottostanti."

Or. en

Motivazione

Le proposte attuali escludono dalla struttura di riduzione del rischio di capitale le negoziazioni di rango super elevato con effetto leva. Non è chiaro il motivo per cui queste specifiche transazioni siano state escluse. L'emendamento allinea la regolamentazione dell'UE alle norme internazionali decise dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e autorizza espressamente l'inserimento, nel portafoglio delle correlazioni, di misure di riduzione del rischio, ossia di coperture per i prodotti di correlazione. Ciò assicura che i requisiti patrimoniali che ne discendono riflettano accuratamente il rischio.

Emendamento 209

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

a bis) è inserito il seguente punto 14 bis:

"14 bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni.

Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti ntd-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione (ad esempio, sono esclusi dal portafoglio di negoziazione delle correlazioni i segmenti di rango super-elevato con effetto leva sintetico); e

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di

acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale."

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo alla decisione del Comitato di Basilea relativa all'esclusione della negoziazione delle correlazioni e conferisce una formulazione più precisa alla lettera a), intesa a chiarire che, conformemente allo spirito di Basilea, il segmento di rango super elevato con effetto leva non dovrebbe essere considerato parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni.

Emendamento 210 **Vicky Ford**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente punto 14 bis:
"14 bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio

specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni.

Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti ntd-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione (ad esclusione, tra gli altri, del segmento di rango super-elevato con effetto di leva sintetico) a meno che, con l'approvazione dell'autorità competente entro il 1° gennaio 2012, non costituiscano un'opzione su un segmento di cartolarizzazione o su un segmento di rango super-elevato con effetto leva sintetico relativo alla cartolarizzazione o alle cartolarizzazioni di attività sottostanti cedute prima del 1° luglio 2008 che era una posizione dell'ente finanziario al 31 dicembre 2009; e

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve

secondo la prassi commerciale."

Or. en

Motivazione

Basel are currently undertaking an impact assessment including cumulative impact of original commission text with the additional amendment for correlation trading books. Whilst financial institutions have had a reasonable time to prepare for other elements of implementation of CRD 3 the introduction of new rules for correlation trading capital is additional. Therefore a period of transition may be appropriate. This allows member state regulators a discretion on whether certain positions relating to historic underlying assets prior to the financial crisis are brought into the new capital rules during 2011 or by 1 Jan 2012. It is anticipated that the Basel QIS will be available during 2010 allowing time for this to be amended if appropriate.

Emendamento 211

Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) è inserito il seguente punto 14 ter:

"14 ter. Le posizioni che si riferiscono ad uno dei due casi seguenti non possono far parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni:

a) un sottostante che potrebbe essere assegnato alle classi di esposizione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere i) e h) della direttiva 2006/48/CE negli elementi esterni al portafoglio di negoziazione di un ente creditizio; oppure

b) un credito su una società veicolo.

Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione delle correlazioni posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti n-th-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione,

sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, quale descritto al punto 14 bis, lettera b), per tale strumento o i relativi sottostanti."

Or. en

Motivazione

Testo del Consiglio. L'emendamento agevola il trattamento separato del portafoglio correlazioni ed è conforme alle revisioni del Comitato di Basilea, oltre a rispondere ad esigenze di coerenza internazionale.

Emendamento 212
Burkhard Balz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 16 bis – lettera a

Testo della Commissione

a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% **degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio** nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;

Emendamento

a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8 % delle **posizioni nette** nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che, nel quadro del metodo standardizzato, i requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazioni possono essere calcolati – come per tutte le altre posizioni – sulla base delle posizioni nette, anziché sulla base degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tale precisazione è conforme alle regole di Basilea (paragrafo 712, punto iii, del documento BSBC 158) e all'interpretazione delle autorità nazionali di vigilanza.

Emendamento 213
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera b
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 16 bis – lettera a

Testo della Commissione

a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% **degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio** nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;

Emendamento

a) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8 % delle **posizioni nette** nel quadro del metodo standardizzato conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che, nel quadro del metodo standardizzato, i requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazioni possono essere calcolati – come per tutte le altre posizioni – sulla base delle posizioni nette, anziché sulla base degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tale precisazione è conforme alle regole di Basilea (paragrafo 712, punto iii, del documento BSBC 158) e all'interpretazione delle autorità nazionali di vigilanza.

Emendamento 214
Vicky Ford

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera b
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 16 bis – lettera b

Testo della Commissione

b) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% degli importi delle esposizioni

Emendamento

b) per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette al metodo basato sui rating interni all'esterno del portafoglio di negoziazione dello stesso ente, l'8% degli importi delle esposizioni

ponderati per il rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE. Il metodo della formula di vigilanza può essere utilizzato unicamente previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza da enti che non siano enti cedenti che possono applicarlo per le stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione. Se del caso, le stime della PD e della LGD per il metodo della formula di vigilanza sono determinate conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE o in alternativa, e previa autorizzazione distinta dell'autorità di vigilanza, basate sul metodo di cui all'allegato V, punto 5 bis;

ponderati per il rischio nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva 2006/48/CE. Il metodo della formula di vigilanza può essere utilizzato unicamente previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza da enti che non siano enti cedenti che possono applicarlo per le stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione all'esterno del loro portafoglio di negoziazione. Se del caso, le stime della PD e della LGD per il metodo della formula di vigilanza sono determinate conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE o in alternativa, e previa autorizzazione distinta dell'autorità di vigilanza, basate sul metodo di cui all'allegato V, punto 5 bis. ***Prevvia autorizzazione dell'autorità di vigilanza, un ente può utilizzare anche il trattamento delle posizioni prive di rating di cui all'allegato IX, parte 4, punto 9, della direttiva 2006/48/CE;***

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 712, punto vi), delle regole di Basilea II stabilisce i requisiti che le società possono applicare per il trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazioni prive di rating nel portafoglio delle negoziazioni, a prescindere dall'approccio seguito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione ponderate per il rischio esterne al portafoglio di negoziazione. In particolare, il paragrafo 712, punto vi), lettera c), autorizza il trattamento delle posizioni prive di rating secondo il metodo standardizzato. L'integrazione proposta allinea la direttiva sui requisiti patrimoniali alle regole di Basilea.

Emendamento 215

Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 16 bis – comma 1 bis (nuovo)

Il requisito patrimoniale per le cartolarizzazioni nel quadro del metodo di misurazione standardizzato non può superare la perdita massima possibile. Di conseguenza, per una posizione di rischio corta tale massima è calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che i nominativi sottostanti divengono immediatamente inadempienti privi di rischio. Per il calcolo del rischio di una posizione lunga, la perdita massima possibile è calcolata come la variazione di valore che si avrebbe qualora tutti i nominativi sottostanti fossero inadempienti con recupero zero.

Or. en

Motivazione

Quando un'esposizione nel portafoglio di negoziazione è stata deprezzata in applicazione del metodo del valore di mercato, la copertura patrimoniale non deve superare la perdita economica massima residua.

Emendamento 216
Sharon Bowles

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – lettera b
Direttiva 2006/49/CE
Allegato I – punto 16 bis – lettera a

Testo della Commissione

c) nonostante le lettere a) e b), per le posizioni inerenti a ***ricartolarizzazione*** alle quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% conformemente ***all'articolo 122 ter, paragrafo 1***, della direttiva 2006/48/CE se fossero all'esterno del portafoglio di negoziazione degli stessi enti, l'8% dell'importo dell'esposizione ponderato per

Emendamento

c) nonostante le lettere a) e b), per le posizioni inerenti a ***cartolarizzazione*** alle quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 1 250% conformemente ***all'articolo 122 bis*** della direttiva 2006/48/CE se fossero all'esterno del portafoglio di negoziazione degli stessi enti, l'8 % dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente al

il rischio conformemente al predetto articolo.

predetto articolo."

Or. en

Motivazione

La revisione della direttiva "CRD II" prevedeva che entro il 31 dicembre 2009 si procedesse a un riesame per analizzare l'accordo raggiunto sull'articolo 122 bis, concernente i requisiti quantitativi e qualitativi per le cartolarizzazioni. È inaccettabile che la Commissione abbia ignorato tale esigenza e proponga invece misure aggiuntive (e incomplete) per le ricartolarizzazioni "altamente complesse". Prima di aggiungere nuovi requisiti, sarebbe opportuno applicare e analizzare quelli già contemplati dall'articolo 122 bis.

Emendamento 217
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 3 – lettera c
Direttiva 2006/49/CE
Articolo 5 – punto 5 – comma 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) riflette l'impatto dell'effetto leva dei prodotti;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione si è occupata dell'effetto leva nei segmenti di rango super elevato. In realtà, vi sono elementi ad effetto leva in tutti i segmenti. Se è vero che non ha senso eliminare dalla struttura patrimoniale un tipo di transazioni con effetto leva, occorre tener conto della leva finanziaria nel calcolo del rischio.

Emendamento 218
Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 3 – lettera c
Direttiva 2006/49/CE
Allegato V – punto 5 – comma 3

Testo della Commissione

L'ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito patrimoniale per il rischio specifico tramite modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito patrimoniale per le posizioni di rischio conforme all'allegato I, punto 16 bis.

Emendamento

L'ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito patrimoniale per il rischio specifico tramite modello interno le posizioni ***inerenti a cartolarizzazioni o a derivati su crediti nth to default*** per le quali soddisfa un requisito patrimoniale per le posizioni di rischio conforme all'allegato I, punto 16 bis, ***ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui al punto 5 terdecies.***

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico inteso a garantire che le posizioni descritte al punto 5 terdecies siano incluse nelle decisioni di cui al punto 5, malgrado la ritardata attuazione del punto 5 terdecies.

Emendamento 219
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 3 – lettera c
Direttiva 2006/49/CE
Allegato V – punto 5 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'ente non è tenuto a riflettere nel suo modello interno i rischi di inadempimento e migrazione per gli strumenti di debito negoziati se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui ai punti da 5 bis a 5 duodecies.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. L'emendamento evita che si tenga due volte conto di requisiti ridondanti per uno stesso rischio, il che rispecchia la disposizione dell'accordo di Basilea relativa al doppio conteggio del rischio riflesso

tra VaR e copertura per il rischio incrementale; il VaR può pertanto essere ridotto da qualsiasi componente di inadempimento e migrazione.

Emendamento 220

Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera d

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 5 duodecies bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

5 duodecies bis. [In sostituzione di un requisito patrimoniale per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni conformemente all'allegato I, punto 14 bis] Le autorità competenti riconoscono l'uso di un metodo interno per calcolare un requisito patrimoniale supplementare anziché un requisito patrimoniale per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell'allegato I, punto 14 bis, sempre che tutte le condizioni previste nel presente punto siano rispettate.

Tale metodo interno riflette adeguatamente tutti i rischi di prezzo ad un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte patrimoniale di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. L'ente può integrare in tale metodo qualsiasi posizione gestita in comune con le posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e può quindi escludere tali posizioni dal metodo di cui al punto 5 bis. In particolare sono colti adeguatamente i seguenti rischi:

- a) il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, compreso l'ordine degli inadempimenti, in prodotti divisi in segmenti;***
- b) il rischio di differenziali creditizi,***

compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;

c) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

d) il rischio di base, comprendente:

i) la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono, e

ii) la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

e) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti; e

f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale, i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di "slippage" della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura.

Ai fini del presente punto, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno in conformità dei criteri qui esposti, dimostra, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che i rischi misurati possono spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti e assicura che è in grado di distinguere le posizioni per cui dispone dell'approvazione ai fini della loro integrazione nel requisito patrimoniale conformemente al presente punto dalle posizioni per cui non dispone di tale approvazione.

Per quanto riguarda i portafogli soggetti al presente punto, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Questi scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi e le correlazioni su profitti e perdite dell'unità di negoziazione delle correlazioni. L'ente applica questi

scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce almeno ogni trimestre alle autorità competenti i risultati, ivi compresi i confronti con il requisito patrimoniale dell'ente ai sensi del presente punto. I casi in cui le prove di stress indicano un concreto deficit di questo requisito patrimoniale devono essere notificati tempestivamente alle autorità competenti. Sulla base dei risultati di queste prove di stress, le autorità competenti prendono in considerazione l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare rispetto al portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.

Gli enti calcolano il requisito patrimoniale almeno una volta la settimana per riflettere tutti i rischi di prezzo.

Or. en

Motivazione

Predominantly Council text, reflecting the introduction of the correlation carve-out agreed after the Commission proposal. However, Basel has not concluded on whether there will be a floor on the capital requirement, how it would be implemented or on what basis it would be calculated. Basel is committed to looking at this based on the current impact assessment. It is illogical to base any floor on standardised capital requirements as proposed, because it is not risk sensitive (unhedged positions are treated the same as hedged positions). Furthermore, the requirement for stress testing (penultimate paragraph of point 51) to gauge the adequacy of capital requirements calculated under Point 51 mitigates the need for a minimum capital requirement.

Emendamento 221
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 3 – lettera f
Direttiva 2006/49/CE
Allegato V – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Emendamento

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche **e nette** del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, **che è uguale al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e nette del valore del portafoglio.**

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. Le regole di Basilea offrono un margine discrezionale per il calcolo delle eccezioni testate retrospettivamente sulla base di dati ipotetici o reali ("netti"). L'emendamento garantisce che nella nuova regolamentazione comune venga utilizzato il dato più elevato.

Emendamento 222

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera f

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), **il fattore moltiplicativo ($m+$) è aumentato** di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Emendamento

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), **i fattori moltiplicativi (mc) e (ms) sono aumentati** di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati **almeno** sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Or. en

Motivazione

The amendment is aimed at re-aligning the CRD with Basel provisions (paragraph 718 (lxxxvi e) which provide that supervisors have national discretion to require banks to perform backtesting on either hypothetical, or actual trading outcomes (paragraph 718 xcix b), or both. The CRD on the contrary prescribes the use of only hypothetical data for capital requirement purposes. The use of actual prices experienced in the actual trade is more prudent, as it is able to assess the overall capacity of the model to be resilient also to other sources of risks such as model risk and liquidity risk, becoming a better tool for broader management purposes.

Emendamento 223
Othmar Karas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 3 – lettera f
Direttiva 2006/49/CE
Allegato V – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m^+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al **punto 10**. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Emendamento

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m_c e m_s) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al **punto 10 ter, lettera a**. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Or. en

Motivazione

With the proposal suggested by the Basel Committee on Banking Supervision ("Revision to the Basel II market risk framework", 13 July 2009) supervisory authorities have the national discretion to require banks to add an individual plus-factors to the multiplication factor. This plus-factor should be multiplied either with the value at risk and the stress value at risk or with just one of these risk measurement components. By contrast the proposed text of Annex V point 8 does not differentiate between one plus-factor for the value at risk and the other plus-factor for the stress value at risk. This constrains the supervisors' options to react to overshooters in an appropriate manner. While international supervisors could decide whether to graduate their measures subject to the severity of the overshooter(s) by increasing just one of the plus-factors a competent authority in the EU only could increase both plus-factors or none. Not least these differences between European and international regulatory requirements should be aligned to avoid competitive distortions.

For these reasons the plus-factor m^+ should be divided into one plus-factor m_c and a second plus-factor m_s .

For the same reason of competitive distortions the text in Annex V point 8 should clarify that the relevant number of overshootings only depends on an institution's

value at risk calculation and not on its stress value at risk measurements. Moreover this amendment could avoid different interpretations as to its application in the European area.

Emendamento 224

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera f

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo ($m+$) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al **punto 10**. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Emendamento

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m_c e m_s) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al **punto 10 ter, lettera a**. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Or. en

Motivazione

Secondo Basilea II, le autorità possono scegliere di aumentare il fattore di maggiorazione per i requisiti patrimoniali in situazioni normali (m_c) oppure di aumentare il fattore di maggiorazione per i requisiti patrimoniali in condizioni di stress del mercato (m_s) (in tal caso il fattore di maggiorazione è superiore a 3). La proposta della Commissione non distingue tra m_c ed m_s , ma utilizza un fattore di maggiorazione incrementato SIA in condizioni di mercato normale CHE in condizioni

di stress del mercato, il che causa distorsioni della concorrenza. È quindi opportuno differenziare il fattore m^+ distinguendo tra m_c e m_s .

Emendamento 225

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera h – punto i

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) periodo di detenzione **di** 10 giorni;

Emendamento

c) periodo di detenzione **equivalente a** 10 giorni (**gli enti possono utilizzare importi del valore a rischio calcolati secondo periodi di detenzione più brevi riparametrati sino a 10 giorni mediante, ad esempio, la radice quadrata del periodo di tempo. Gli enti che applicano tale metodo ne giustificano periodicamente la fondatezza con soddisfazione delle autorità competenti**);

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. Le regole di Basilea prevedono l'utilizzo di un periodo di detenzione equivalente. L'emendamento contempla il mantenimento dell'opzione attuale della riparametrazione, introducendo però una clausola più esplicita che obbliga gli istituti di credito a giustificare la fondatezza del loro approccio dinanzi all'autorità competente.

Emendamento 226

Olle Schmidt

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – Parte 3 – lettera h – punto i

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 10 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) periodo di detenzione **di** 10 giorni;

c) periodo di detenzione **equivalente a** dieci giorni;

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo originale di Basilea (cfr. paragrafo 718 (xcix), a), che non è stato modificato in occasione della recente revisione. Vengono mantenuti i collegamenti tra gestione del rischio e approccio regolamentare, il che consente alle società di continuare a soddisfare la verifica dell'utilizzo. Vi sono classi di attività che non possono essere gestite in 10 giorni ed è quindi necessaria una certa flessibilità per poter derivare calcoli equivalenti per tali classi sulla base dei dati esistenti.

Emendamento 227

Wolf Klinz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera i

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 10 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter bis) gli enti creditizi effettuano inoltre prove di reverse stress.

Or. en

Motivazione

Le prove di stress dovrebbero essere incentrate sugli eventi in grado di generare la maggior quantità di danni, sia per le dimensioni della perdita che per il danno in termini di perdita di reputazione. Le cosiddette prove di reverse stress analizzano gli eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulla società.